

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2111

EMENDAMENTI

da articolo 10 a articolo 15

VOLUME 3

8 novembre 2015


Articolo 10

Sopprimerlo

Conseguentemente all'articolo 48, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

“13. E' stabilito dal 1° gennaio 2016 il divieto per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco al fine di promuovere attraverso il canale radio-televisivo il gioco d'azzardo, attraverso comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, *newlot* o ad attività, anche *online*, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso”.

URAS De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino Campanella



10. 1

A.S. 2111

Emendamento

Articolo 10

Sopprimere l'articolo.

AZZOLLINI AA
QUARDANI

10.2

305

AS 2111

L'articolo 10 è soppresso.

Bonfrino

Milo

Broni

D'Ambrosio Lettici

Di Mezzo

Liotti

Paparoncelli

Perone

Torquino

Zona

10.3

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 10

Sopprimere l'articolo.

CIAMPOLILLO, SCIBONA, AIROLA, GIROTTI, LUCIDI

Congelato

10.4

EMENDAMENTO

Articolo 10

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in modalità senza fili (wireless).

3. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma 2, derivante determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

- a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;
- b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;
- c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;
- d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

5. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni

tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

6. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.

Sen. Ciosio

Sen. Comaroli

10.5

2/2

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Articolo 10

Sostituire l'articolo con il seguente:

<<Articolo 10 (Abolizione canone rai)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.>>

Conseguentemente,

b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

c) All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: "euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n.3, allegato alla presente legge" con le seguenti: "523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018".

d) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

Sen. Crosio
Sen. Comaroli

10.6

EMENDAMENTO

ARTICOLO 10

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Per l'anno 2016 il canone RAI è assolto cumulativamente dall'Amministratore dello stabile che successivamente ripartirà tra tutti i condomini possessori degli immobili situati nel condominio.

La rata di ciascun possessore dell'immobile è evidenziata nei preventivi e nei consuntivi di spesa alla voce " Canone RAI ".

Al pagamento relativo provvederà il proprietario dell'immobile che successivamente potrà rivalersi sul conduttore.

Nel caso in cui l'immobile non è occupato, per un periodo minimo di tre mesi, è compito del proprietario dare comunicazione scritta all'Amministratore del condominio che provvederà ad informare la Direzione della RAI - Ufficio riscossioni.

ADRIACCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI


10.7

AS 2111
Emendamento

Art. 10

Sostituire l'art. 10 con il seguente: «Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 60.»

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BIGNAMI



10.8

AS 2111
Emendamento

Art. 10

Al comma 1, sostituire la parola "100" con la seguente: "60".

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BIGNAMI



10.9

A.S. 2111 - EMENDAMENTO


ART. 10

Al comma 1, le sostituire le parole "di euro 100", con le seguenti: "di euro 75".

Conseguentemente:

- a) **all'articolo 33**, sostituire il **comma 8**, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) **all'articolo 33, al comma 34**, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni";
- c) **all'articolo 48, comma 1**, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) **all'articolo 48, comma 2**, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";

Lucidi



10. 10

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 10

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: "euro 100", con le seguenti: "euro 80";*
- b) *al comma 2, lettera c) , sostituire le parole da: "avviene mediante addebito", fino alla fine della lettera, con le seguenti: "è frazionato in due rate senza applicazione di interessi ed avviene mediante addebito sulla prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. Sulle relative fatture il pagamento del canone costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali."*
- c) *al comma 5 dopo le parole: "abbonamento alla televisione", inserire le seguenti: ", ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento previste dalla legislazione vigente";*
- d) *dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.»;*
- e) *sopprimere il comma 9.*

Conseguentemente:

- a) **all'articolo 33**, sostituire il **comma 8**, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) **all'articolo 33, al comma 34**, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni";
- c) **all'articolo 48, comma 1**, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) **all'articolo 48, comma 2**, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";

AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA

Airola

10.11

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 10

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: "euro 100", con le seguenti: "euro 80";*
- b) *dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.»;*
- c) *sopprimere il comma 9.*

Conseguentemente:

- a) **all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:** "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) **all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni";**
- c) **all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";**
- d) **all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";**

AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILO, SCIBONA, GIROTTO

Airola

10.12

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 10

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "euro 100", con le seguenti: "euro 80";*

b) *sopprimere il comma 9.*

Conseguentemente:

- a) **all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:** "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) **all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:** "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni";
- c) **all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:** "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) **all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:** "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";

CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Cioffi

10.13

Articolo 10

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo:

Dal pagamento sono esentati i pensionati il cui reddito familiare complessivo è inferiore a 8.000 euro l'anno.


Consequente al comma 3 aggiungere il seguente periodo:

Nello stesso decreto sono definite le modalità attraverso le quali è garantito l'esonero dal pagamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo.

NB: L'emendamento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Attualmente, infatti, l'importo complessivo del canone RAI è di circa 1,7 miliardi all'anno. Le nuove disposizioni dovrebbero comportare un incasso annuo di circa 2,5 miliardi, essendo le famiglie residenti pari a circa 25 milioni. Esiste pertanto un margine di circa 800 milioni che, secondo le indicazioni della stessa Relazione tecnica dovrebbero confluire nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Per esplicita ammissione della stessa Ragioneria generale dello Stato queste maggiori entrate non sono quantificate e di conseguenza non entrano nei saldi di finanza pubblica. Il presumibile sgravio fiscale, a favore dei pensionati incapienti, non dovrebbe superare i 400 milioni. La platea dei possibili beneficiari è di circa 6,9 milioni di persone. Per limitare il numero dei possibili fruitori sono state previste due ulteriori condizioni:

- a) Il limite del reddito complessivo, che esclude pertanto coloro che hanno più trattamenti pensionistici (in genere 4 trattamenti per 3 persone)
- b) Il limite del reddito familiare

Con questi vincoli la platea si riduce notevolmente al punto da far prevedere che la previsione di minori entrate per 400 milioni sia anche eccessiva


BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

10.14

A.S. 2111
EMENDAMENTO

Articolo 10

Dopo il comma 1, inserire il seguente:


"1.bis:A partire dal 1 gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, il <<Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio svolto in ambito territoriale>>.

A tale fondo viene destinato annualmente il 10 per cento delle risorse derivate dal pagamento del canone di abbonamento televisivo. Il 30% del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. E' abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni"

Conseguentemente,

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole. "euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n.3, allegato alla presente legge" con le seguenti: euro 203.002.000 per l'anno 2016, di 201.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 198.006.000 a decorrere dall'anno 2018".

Sen. Comaroli



10.15

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Articolo 10

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

" 9.bis: I proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

- *Conseguentemente, All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:*

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Sen. Crosio

Sen. Comaroli

10.16

EMENDAMENTO

ART.10

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il 10% del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Il 30% del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. E' abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni."

BENCINI, ROMANI Maurizio, BIGNAMI



10.17

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Articolo 10

Sopprimere i commi 2,3,4,5,6,7, 8 e 9.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: "euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n.3, allegato alla presente legge" con le seguenti: "523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018".

Sen. Crosio

Sen. Comaroli


10.18

AS 2111
Emendamento

Art. 10

Sopprimere i commi da 2 a 9.

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BIGNAMI




10.19

EMENDAMENTO

ART. 10

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

Sen. PAGNONCELLI, MILO




10.20

EMENDAMENTO

ART. 10

Sopprimere il comma 2;

Sen. PAGONCELLI, MILO



10.21

A.S. 2111
EMENDAMENTO
Articolo 10

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

1-bis: Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.

1-ter: Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate. "

Conseguentemente,

e) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

f) All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: "euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n.3, allegato alla presente legge" con le seguenti: "523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018".

g) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

Sen. *Crosio*

10.22

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 10

Al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole "Fornitura di energia elettrica" inserire le seguenti: "con un consumo nell'anno precedente superiore a 100 kwh".

Malan *Monella* *Cerav* *Bocconi*
Arle



10.23

A.S. 2111 - EMENDAMENTO

ART.10

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: "Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui alla presente legge possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica ordinaria".

Lucidi



10.24

EMENDAMENTI AS.2111

Art.10

Al comma 2), sopprimere la lettera b)

MARTELLI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Martelli'.

10.25


EMENDAMENTI AS.2111

Art.10-

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente

"b) a decorrere dall'anno 2016 tutti i presupposti di sussistenza dei requisiti di possesso di uno o più apparecchi atti alla ricezione di segnali TV sono aboliti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate stabilisce criteri non presuntivi per l'accertamento dei requisiti di possesso degli apparecchi atti alla ricezione di segnali TV. In nessun caso l'onere della prova deve essere posto a carico dell'utente ."

MARTELLI



10.26

EMENDAMENTO
ART. 10

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "dallo stesso soggetto", inserire le seguenti:

“, dal coniuge”.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016 - 1.000.000;

2017 - 1.000.000;

2018 - 1.000.000

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN *5* *CON A*

Motivazioni

La proposta tende ad evitare che nella stessa famiglia venga pagato più di un canone di abbonamento, come nel caso in cui il coniuge, per motivi di lavoro, non sia iscritto nella stessa famiglia anagrafica. In diverse zone d'Italia, inoltre, soprattutto rurali, ad una residenza anagrafica della famiglia nel più vicino centro urbano, si accompagna la residenza di uno dei due coniugi che esercitano una impresa agricola o la coltivazione diretta dei terreni, nel fabbricato rurale adibito a civile abitazione. Per questi motivi si ritiene che il canone di abbonamento, conformemente al disposto della norma, debba essere dovuto una sola volta anche nei casi sopra indicati. Si ritiene che la proposta non produca effetti a carico della finanza pubblica che, comunque, in via prudenziale, vengono indicati in 1 milione di euro.



10.27

Emendamento

Art. 10

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: “dallo stesso soggetto”, inserire le seguenti:

“, dal coniuge”.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze: 2016 - 1.000.000; 2017 - 1.000.000; 2018 - 1.000.000

D'ALF

Motivazioni

La proposta tende ad evitare che nella stessa famiglia venga pagato più di un canone di abbonamento, come nel caso in cui il coniuge, per motivi di lavoro, non sia iscritto nella stessa famiglia anagrafica. In diverse zone d'Italia, inoltre, soprattutto rurali, ad una residenza anagrafica della famiglia nel più vicino centro urbano, si accompagna la residenza di uno dei due coniugi che esercitano una impresa agricola o la coltivazione diretta dei terreni, nel fabbricato rurale adibito a civile abitazione. Per questi motivi si ritiene che il canone di abbonamento, conformemente al disposto della norma, debba essere dovuto una sola volta anche nei casi sopra indicati. Si ritiene che la proposta non produca effetti a carico della finanza pubblica che, comunque, in via prudenziale, vengono indicati in 1 milione di euro.

10.28

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.10

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "dallo stesso soggetto", inserire le seguenti:

“, dal coniuge”.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze: 2016 - 1.000.000; 2017 - 1.000.000; 2018 - 1.000.000

STEFANO DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

10.29

Art. 10
Emendamento

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "dallo stesso soggetto", inserire le seguenti:


“, dal coniuge”.

(Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze: 2016 - 1.000.000; 2017 - 1.000.000; 2018 - 1.000.000)

Motivazioni

La proposta tende ad evitare che nella stessa famiglia venga pagato più di un canone di abbonamento, come nel caso in cui il coniuge, per motivi di lavoro, non sia iscritto nella stessa famiglia anagrafica. In diverse zone d'Italia, inoltre, soprattutto rurali, ad una residenza anagrafica della famiglia nel più vicino centro urbano, si accompagna la residenza di uno dei due coniugi che esercitano una impresa agricola o la coltivazione diretta dei terreni, nel fabbricato rurale adibito a civile abitazione. Per questi motivi si ritiene che il canone di abbonamento, conformemente al disposto della norma, debba essere dovuto una sola volta anche nei casi sopra indicati. Si ritiene che la proposta non produca effetti a carico della finanza pubblica che, comunque, in via prudenziale, vengono indicati in 1 milione di euro.

Sen. Tito Di Maggio



10.30



228

Emendamento
AS. 2111

Art. 10

–Al comma 2, lettera b), dopo le parole: “dallo stesso soggetto”, inserire le seguenti:


“, dal coniuge”.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016 - 1.000.000;

2017 - 1.000.000;

2018 - 1.000.000

 GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA

10.31

EMENDAMENTO


ART. 10

All'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) all'articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante cinque diverse rate sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica. »".

2. sopprimere il comma 8.



Sen. PAGONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BONFRISCO

10.32

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 10

Al comma 2, lettera c) , sostituire le parole da: “avviene mediante addebito”, fino alla fine della lettera, con le seguenti: “è frazionato in due rate, senza applicazione di interessi, ed avviene mediante addebito sulla prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. Sulle relative fatture il pagamento del canone costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali.”

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Cioffi

10.33

AS 2111

All'art. 10, comma 2, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "mediante addebito" inserire le seguenti "dell'importo nel suo complesso, comprensivo di imposta sul valore aggiunto e concessioni governative,"
- b) dopo le parole "non imponibile ai fini fiscali" inserire le seguenti "e fuori campo di applicazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"

Paparonalli

Milo

Benfante

10.34

Motivazioni

La modifica ha natura di rafforzamento della norma a chiarimento del fatto che il canone addebitato in fattura dal gestore elettrico è quello complessivo e lo stesso non perde la sua intrinseca imponibilità IVA e che, per il fatto che trattasi solo di una mera riscossione conto terzi, oltre a non essere imponibile (ricavo) per il soggetto emittente la fattura, l'importo è da assimilarsi alla cessione di denaro, fuori campo IVA ex art. 2, c. 3, lettera a), DPR 633/72.

EMENDAMENTO

ART.10

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

«a) dopo le parole: "l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico," aggiungere le seguenti: "l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia,"

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 3, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, la Banca d'Italia, le principali Associazioni dei fornitori di energia elettrica, l'Associazione Bancaria Italia, l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e moneta elettronica e Poste Italiane."»

MANDELLI, D'ALCI, CERONI, BOCCARDA

Nota: La norma prevede che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico emani un decreto attuativo della stessa. L'emendamento, Dati i molteplici profili che tale decreto dovrà regolare, ritiene utile che nel processo di elaborazione vengano sentite anche l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

10.35



AS 2111

All'articolo 10, al comma 3, dopo le parole "sistema idrico" aggiungere le seguenti "l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo, dei fornitori di energia elettrica e degli utenti e consumatori, comparativamente più rappresentative, ".

Paganelli
Milo

Bonfuro

Bovani

Perone

Livati

Si integra la platea dei soggetti istituzionali e di rappresentanza chiamati a concorrere alla stesura del decreto attuativo

10.36

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 10

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l'Acquirente-Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone».

AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Airola

10.37

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 10

Al comma 5 dopo le parole: “canone di abbonamento alla televisione”, inserire le seguenti: “, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento previste dalla legislazione vigente”.

AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Airola

10.38

EMENDAMENTO-ddl 2111

Art. 10

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Resta ferma l'esclusione dal pagamento del canone per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica che, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246; convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non intendano o non possano, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari. »

SCIBONA, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Scibona

10.39

PROPOSTA EMENDATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2016

All'articolo 10, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<<6-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica, e non atti alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive anche a mezzo internet.>>

Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: dopo il punto "1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sostituire gli importi indicati ai punti 1.1 e 1.3 con i seguenti:

Programma	2016		2017		2018 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	51.186	0	72.400	0	78.800	0
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli abblighi fiscali	20.000	0	20.000	0	20.000	0

Esposito
Sen Esposito

Sen Gualdani
Gualdani

10.740

A.S. 2111

Emendamento

Art. 10

Sostituire il comma 8, con il seguente: << 8. Per l'anno 2016, il canone è addebitato in due rate, secondo le modalità di cui al comma 2, sulla prima e sulla terza fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. A decorrere dall'anno 2017, l'importo del canone è addebitato in sei rate a cadenza bimestrale sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica.>>

Conseguentemente:

- *al comma 9, dopo le parole: << sono riservate>> aggiungere le seguenti:<< per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale e>>*
- *dopo il comma 9, aggiungere il seguente:<< 9-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato, degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale.>>*

Cantini

CANTINI, FILIPPI, BORIOLI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, ORRU', RANUCCI, SONEGO, VERDUCCI,
MANASSERO

10.41

AS 2111


EMENDAMENTO

Art. 10

Sostituire il comma 8 con il seguente:

<<8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato, secondo le modalità di cui al comma 2, in quattro rate frazionate a decorrere dalla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone fissato al 31 gennaio 2016. >>

RANUCCI



10.42

EMENDAMENTO

ART. 10

Sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 sulle sei fatture bimestrali relative alla fornitura di energia elettrica distribuendo uniformemente su ognuna di essa la quota dell'importo annuale totale da versare."

PELINO



MANDELLI


D'ALI

CERONI

BOCCARDI

Nota: l'emendamento prevede che il pagamento del canone RAI sia dovuto con cadenza bimestrale e non in un'unica rata nella prima bollette energetica del 2016.

10.43



All'articolo 10, comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 ripartito, senza ulteriori oneri, sulle prime quattro fatture relative alla fornitura di energia elettrica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. In caso di cessazione del rapporto di fornitura di energia elettrica l'eventuale quota di canone non ancora riscossa verrà inserita, per l'importo ancora dovuto, nell'ultima fattura emessa dal gestore a conguaglio della fornitura."
- b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente. "Restano ferme per chi vi avesse già aderito e per chi volesse in futuro aderirvi, le modalità di riscossione frazionata del canone previste dall'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

*Pequonelli
Milib
Bouffino, Livi*

Motivazioni

A: La modifica ha lo scopo di permettere, anche con l'avvento della riscossione in bolletta, il pagamento rateale del canone già oggi previsto in forma di due rate semestrali o quattro rate trimestrali. Per non gravare il gestore di calcoli che non gli competono, si prevede la non applicazione di oneri di rateazione (interessi).

B: La modifica tende a mantenere imm modificata la possibilità di rateizzare il canone fino a 11 rate con l'addebito sulla pensione, per pensionati con reddito inferiore a 18.000 euro, sistema già operativo dal 2011.

10.44

EMENDAMENTO

DDL 2111

Art.10

Al comma 8, sostituire le parole: "sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva" con le seguenti: "ratealmente sulle prime due fatture relative alla fornitura di energia elettrica successive"

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Fravezzi Zeller Panizza Laniece Battista Orellana Romano

10.45


387

EMENDAMENTO

ART. 10

Al comma 8 sostituire le parole "sulla prima fattura relativa" con le seguenti: "sulle prime 5 fatture relative";

Sen. D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO



10.46

A.S. 2111 - EMENDAMENTO

ART. 10

Al comma 8, sostituire le parole: "sulla prima fattura relativa", con le seguenti: "in sei rate sulle fatture relative".

Lucidi

Lucidi

10.47

AS 2111

All'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma

"8-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del canone di cui al comma 1 è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali, che siano costituite con atto pubblico da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni, è assegnata una quota non inferiore al 30 per cento fondo di cui al primo periodo, alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi annuali da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. E' abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni."

D'Auriprosio Letticu
Bonfano, Milo, Liuzzi

10.48

1/2

MOTIVAZIONE

Il sostegno economico all'emittenza locale agganciato al canone RAI si giustifica per il servizio pubblico svolto dalle emittenti nel territorio" già affermato e legiferato con l'articolo 10 del Decreto legge 27 agosto 1993, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422. La proposta nasce da alcune considerazioni di fondo:

1. l'emendamento fa risparmiare allo Stato almeno **100 milioni di euro/anno** semplicemente abrogando l'articolo 45, comma 3, della legge n. 448/98, per sostituirlo con un altro provvedimento che preveda il sostegno economico all'emittenza locale in modo **"congruo e permanente"**; **cioè fondi non più assegnati dalle incerte leggi finanziarie ma agganciati al canone RAI;**
2. constatato il totale fallimento del Regolamento attuativo della legge 448/98, Decreto Ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, il quale ha prodotto **notevoli discriminazioni e danni allo Stato**, è urgentissimo provvedere alla sua totale revisione con regole trasparenti, eque, premianti per la produzione di qualità nei generi dello spettacolo, della cultura, del giornalismo d'inchiesta in generale e della tutela del territorio e dell'ambiente in particolare, dei programmi dedicati ai minori e al sociale.

Relativamente al primo punto si fa presente che l'emittenza locale svolge l'insostituibile ruolo di servizio pubblico fino all'ultimo miglio del territorio regionale supplendo alle carenze della terza rete RAI regionale specie nei casi di calamità naturali e di emergenza pubblica. Pertanto, si propone sia riconosciuto, come la legge 422/93 aveva già indicato, un sostegno economico **"stabile"** nella congruità dei fondi e **"certo"** nella erogazione così come avviene per il canone versato alla RAI **"prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge"** che, in definitiva non è inferiore al 10% del canone introitato dalla RAI. In sostanza si chiede di ritornare all'interpretazione autentica della legge 422/93.

10. 48

2/2

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 10

Dopo il comma 8, inserire il seguente:-

«8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";

AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTI

Airola

10.49

EMENDAMENTO.ddl-2111

Art. 10-

Sopprimere il comma 9.

CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO

Cioffi

10,50

**A.S. 2111
EMENDAMENTO**

Articolo 10

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate nel <<Fondo per il sostegno economico all'emittenza locale>>, istituito a partire dal 1 gennaio 2016 presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Le risorse a valere sul predetto fondo sono assegnate annualmente, per il 30 per cento, alle emittenti radiofoniche locali e per il 70 per cento alle emittenti televisive locali secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico."

Sen. Comaroli

10.51

A.S. 2111


EMENDAMENTO

Articolo 10

Sostituire il primo periodo del comma 9 con il seguente:

"Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, sono destinati al sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale."

Sen. Comaroli 

Sen. Crosio 

10.52

A.S.2111

Emendamento

Art. 10

Al comma 9 dopo le parole "sono riservate" inserire le seguenti:

"per interventi di sostegno all'editoria fino all'imparto di 80 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 , le somme restanti"

Conseguentemente

Alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

Anno 2016:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000

Anno 2017:


CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Anno 2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000



Uras De Petris
Campanella

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

10.53

ATTO SENATO 2111

EMANDAMENTO

ARTICOLO 10

Al comma 9 dopo le parole "sono riservate" inserire le seguenti:

"per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 , le somme restanti"

Conseguentemente

Alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

Anno 2016:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000

Anno 2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Anno 2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Dalla Tor

~~_____~~

Ja. Ra. Tra

10.54

A.S. 2111

Emendamento

Art. 10

Al comma 9 dopo le parole: "sono riservate" inserire le seguenti: "per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme restanti"

Conseguentemente,

Alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

Anno 2016:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000

Anno 2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Anno 2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Verducci

VERDUCCI, ROSSI Gianluca, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

10.55

A.S.2111

Emendamento

Art. 10

Al comma 9 dopo le parole "sono riservate" inserire le seguenti:

"per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 50 milioni, le somme restanti"

Conseguentemente:

Alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987; Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

Anno 2016:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Anno 2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Anno 2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Uras

*De Petris
Campanella*

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

10.56

AS 2111
EMANDAMENTO
ARTICOLO 10

Al comma 9 dopo le parole "sono riservate" inserire le seguenti:

"per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 50 milioni, le somme restanti"

Conseguentemente:

Alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

Anno 2016:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Anno 2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Anno 2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Dalla Tor



~~Quiliani~~

10.57

A.S. 2111

Emendamento

Art. 10

Al comma 9 dopo le parole: "sono riservate" inserire le seguenti: "per interventi di sostegno all'editoria fino all'importo di 50 milioni, le somme restanti"

Conseguentemente,

Alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria, Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

Anno 2016:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Anno 2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Anno 2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

Verducci

VERDUCCI, ROSSI Gianluca, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

10.58

EMENDAMENTO

Articolo 10

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "sono riservate", inserire le seguenti. "nella disponibilità di 50 milioni annuali al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche, e le rimanenti"

Sen. Comaroli

Sen. Crosio

10.59

AS 2111

Emendamento

Art. 10

Al comma 9 , primo periodo" sostituire dalle parole "all'erario per essere" fino alla fine del periodo" con le seguenti " alla riduzione proporzionale del canone stesso"

BELLOTTI, MUNERATO, BISINELLA



10.60

AS-2111

Emendamento

Art. 10

Al comma 9 , primo periodo" sostituire dalle parole " all'erario per essere" fino alla fine del periodo" con le seguenti " al finanziamento delle emittenti locali"

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Bellot

10.61

A.S.2111

Emendamento

Art. 10

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo aggiungere infine le parole: ", fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.";

b) aggiungere infine i seguenti periodi: *"Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel "Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali" istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8% del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole "Santa Cecilia" inserire le seguenti: "e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 10 comma 9 della Legge (Stabilità). Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole "le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.", sono aggiunte le seguenti: "E' fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione e della concorrenza"*



STEFANO URAS De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Bocchino
Campanella

10.62


AS2111

Articolo 10

Al comma 9, al primo periodo, aggiungere infine le parole: <<fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi>>.

-Al comma 9, aggiungere al termine, i seguenti periodi: <<Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel "Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali" istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8% del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole "Santa Cecilia" inserire le seguenti: "e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 10 comma 9 della Legge (Stabilità). Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole "le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.", sono aggiunte le seguenti: "E' fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione e della concorrenza">>.

Margiotta



10. 63

A.S.2111


Emendamento

Art. 10

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo aggiungere infine le parole: ", fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.";

b) aggiungere infine il seguente periodo: "Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore a 150 milioni di euro. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole "Santa Cecilia" inserire le seguenti: "e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse.".


STEFANO URAS De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Bocchino
Campanella

10.64

A.S.2111

Emendamento

Art. 10

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo aggiungere infine le parole: *" , fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi."*;

b) aggiungere infine il seguente periodo: *"Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore al 35%. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole "Santa Cecilia" inserire le seguenti: "e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse".*



URAS STEFANO De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Bocchino
Campanella

10.65


AS2111

Articolo 10

Al comma 9, al primo periodo, aggiungere infine le parole: <<fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi>>.

-Al comma 9, aggiungere al termine, il seguente periodo: <<Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore al 35%. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole "Santa Cecilia" inserire le seguenti: "e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse">>.

Margiotta



10.66

AS2111


Articolo 10

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al primo periodo, aggiungere infine le parole: "fatto salvo quanto previsto nei periodi successivi.";*
- b) *Aggiungere il seguente comma:*

<<9-bis. "Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore a 150 milioni di euro. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole "Santa Cecilia" inserire le seguenti: "e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse.".

Margiotta



10.67

A.S. 2111

Emendamento

Art. 10

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole:

<< Il 10% del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Il 30% del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. E' abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni"

CARDINALI

Cardinali

10.68

AS 2111

ARTICOLO 10

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.

9-ter. L'informativa di cui al comma *9-bis* è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.

9-quater. Al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

<<Articolo 162-*bis*:

1. Independentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:

- a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecentocento unità;
- b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

10.69

286
1/7

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applica l'articolo 41 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia>>;

b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: << c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze *software* distribuite sul mercato italiano;>>.

9-*quinquies*. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: <<I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.>>;

b) all'articolo 25-*bis*, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: <<I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'art. 41-*bis*, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.>>;

c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

<<Articolo 41-*bis*

L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-*ter* del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

w. 68

287

Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma.>>.

9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Riduzione canone Rai ed economia digitale"


Sen. Massimo Mucchetti

10.69

288

3/7

RELAZIONE

Che le grandi multinazionali operanti nel settore in senso lato informatico paghino poche imposte e cerchino, per di più, di allocarle in quelle giurisdizioni a loro più convenienti è fatto ormai assai noto. Numerosi governi stanno quindi cercando di porre rimedio a questa situazione innanzitutto ingiusta e squilibrata nei confronti di altri produttori di beni e servizi non certo meno utili alla collettività, ma poi anche lesiva degli interessi erariali dei paesi più importanti, popolosi e, quindi, maggiori consumatori dei servizi così offerti on line. Il fenomeno, che si cerca di contrastare, è ancora relativamente nuovo e si va estendendo rapidamente erodendo così in maniera crescente le fonti di entrata della finanza pubblica. E tuttavia la principale ragione di un tale fenomeno non è riconducibile alla violazione delle norme vigenti. Non siamo di fronte, quantomeno in prima battuta, a sofisticate tecniche di evasione fiscale. Siamo, piuttosto, di fronte ad una assai più semplice evoluzione della modalità di realizzazione di redditi in contesti internazionali le cui norme sono semplicemente obsolete e dunque consentono di fatto, arbitraggi fiscali lesivi dell'interesse nazionale della maggioranza degli Stati nei quali in redditi vanno a formarsi.

Le norme applicabili in un contesto tributario internazionale richiedono, infatti che l'impresa residente di un paese (per ipotesi: l'Irlanda) siano tassabili nel paese in cui realizza anche abbondanti profitti (per ipotesi: l'Italia) solo a condizione di avere impiantato ivi un "stabile organizzazione" (cioè una sede materiale fissa). Conseguenza che se la stabile organizzazione (sede fissa) non c'è, l'Italia non ha il diritto di tassare i profitti realizzati sul suo suolo. Essi saranno tassati, infatti, in Irlanda che avrà il duplice – e ingiustificato – beneficio di mantenere saldamente legata al suo suolo un'attività con caratteri mondiali e, per di più, percepire entrate a fronte di redditi realizzati altrove.

E' evidente che questa modalità di individuazione del Paese cui compete la tassazione di un certo profitto – che si giustificava al tempo in cui le attività si potevano svolgere in altri paesi solo costruendovi fabbriche e ciminiere – non ha più senso oggi. Occorre, quindi, superare o almeno aggiornare il concetto di "stabile organizzazione". La questione è ben nota fra gli specialisti di diritto tributario internazionale tanto che se ne è di recente occupata anche l'OCSE (cfr. "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy. Action 1, Final Report 2015", presentato il 5 ottobre 2015) e la stessa Commissione Europea (cfr. "Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy" del 28.5.2014). In particolare le conclusioni cui giunge l'OCSE, senza prendere posizione definitiva sul tema, suggeriscono agli Stati

che intendono anticiparne le mosse di farlo nel rispetto dei relativi impegni convenzionali e mediante adozione di misure che vi si adattino (“*adaptation to ensure consistency with existing international legal commitments*”. Action 1, Executive Summary). Misura, questa, che sembra essere stata di fatto già anticipata dalla Gran Bretagna attraverso la cosiddetta “*Diverted Profit Tax*” varata con il Financial Bill del 2015.

Pur considerando preferibile attendere un intervento incisivo e definitivo dell’OCSE sull’argomento, e della stessa Comunità Europea per quanto attiene ai profili IVA (peraltro ad essa esclusivamente riservati), è tuttavia possibile meglio mirare l’azione accertativa dell’Amministrazione Finanziaria italiana dotando la stessa di più adeguati strumenti informativi che la mettano in condizione di disporre i più efficaci interventi antielusivi.

Non ci si propone, quindi, almeno in questa sede, di riscrivere le disposizioni individuative del concetto di stabile organizzazione. Questo compito, che pure merita di essere accelerato in tutti i modi considerata la vetustà delle attuali categorie normative ed anche dei concetti espressi nei Commentari OCSE sull’argomento, non può che essere affidato alle relative organizzazioni internazionali. E scontarne l’inevitabile lungaggine procedimentale. Del resto, se così non si facesse, si entrerebbe in conflitto insanabile con i trattati contro le doppie imposizioni sottoscritti dall’Italia. Né è pensabile procedere ad una rapida riscrittura di questi ultimi tenuto conto, da un lato, della loro numerosità; dall’altro della inevitabile lentezza che caratterizza la modifica di questi strumenti bilaterali e l’ovvia necessità, ove ad essi davvero si metta mano, di non limitarsi, caso per caso, al solo tema della stabile organizzazione ma anche ad una revisione generalizzata che tenga conto del ruolo di ciascuno specifico Paese e dei rapporti che si sono via via definiti con il nostro.

Consegue l’evidente opportunità, da un lato, di limitare per quanto possibile l’orizzonte dell’intervento, lasciando che la tematica della stabile organizzazione trovi un suo sfondo condiviso a livello internazionale e non caratterizzi in negativo il contesto economico italiano come *non business friendly*; dall’altro garantire al settore in senso lato informatico e dello *e-commerce* quell’attenzione che la storia – e alcune delle più recenti vicende – sollecitano. Occorre, poi, dosare il peso di un tale intervento riservando a ciascuno degli operatori coinvolti il ruolo che è ad essi più appropriato. Il che vuol dire riservare all’Agenzia delle Entrate il compito di svolgere gli accertamenti di natura tributaria. Agli intermediari finanziari, che normalmente procedono ad eseguire i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, quello di raccogliere informazioni sul percettore del flusso di denaro

10.69

290

3/7

da trasferire all'Agenzia perché questa le utilizzi con intelligenza e prontezza di riflessi.

Per queste ragioni le norme qui illustrate prevedono una duplice serie di interventi. I primi sono mirati a fare sì che gli intermediari finanziari raccolgano, in sede di accensione del rapporto con un non residente, l'esistenza del numero di partita IVA se il non residente ne dispone (avendo cura di verificarne la veridicità). Ove così non fosse – perché il non residente è un privato od un operatore estraneo alla UE - il rapporto può comunque essere acceso ed operare. Ma se in un lasso di tempo non brevissimo (sei mesi) detto operatore estero riceve più di duecento pagamenti un campanello d'allarme deve scattare. Di qui l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione all'operatore estero che detta segnalazione è stata inviata, l'invito a farsi attribuire un numero di partita IVA (dall'autorità UE competente se ne ricorrono i presupposti ovvero dall'Agenzia italiana se questi non ricorrono) e la sospensione di ogni ulteriore attività di pagamento fino a quando detto numero di partita IVA non risulti attribuito e comunicato all'intermediario finanziario italiano (commi *9-bis* e *9-ter*). L'attribuzione del numero di partita IVA, peraltro, non testimonia ancora, di per sé, l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia: ma consente alle autorità italiane di iniziare a raccogliere informazioni di interesse ai fini di successivi interventi se essi si rendono opportuni.

Il comma *9-quater*, lett. *a*), ha lo scopo di fornire una clausola antielusiva mirata qualora si verificano situazioni che lasciano presagire l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia dell'operatore non residente abilmente dissimulata. Lo stesso documento OCSE del 5 ottobre 2015 lascia intendere la frequenza e pericolosità delle manipolazioni poste in essere da operatori internazionali con lo scopo di sfuggire alle catalogazioni delle fattispecie idonee, ad oggi, a dare luogo a stabili organizzazioni nel senso tradizionale che questa locuzione ha storicamente assunto. La formulazione dell'art. 162-bis del Testo Unico delle Imposte sul Reddito ha proprio lo scopo di sottolineare la stabilità, la ricorrenza e la dimensione economica della presenza dell'operatore estero pur nell'accortezza che questi manifesta nell'evitare l'emersione di spazi fisici cui ricondurre l'esistenza delle stabile organizzazione. La norma rinvia all'Agenzia delle Entrate la migliore puntualizzazione dell'espressione "*attività digitale pienamente dematerializzata*" nella considerazione che vari documenti OCSE ne precisano il contenuto e che questa espressione condensa attività anche assai diversificate e inevitabilmente variabili nel tempo. Al verificarsi dei relativi presupposti, peraltro, l'Agenzia è titolata ad accertare i redditi relativi facendo ricorso al metodo induttivo, basato cioè sugli elementi conosciuti e suscettibile di contraddittorio con il contribuente che però viene invitato a manifestarsi come tale.

Viene, poi, stimolata la creazione di un ufficio centralizzato ad hoc come organo competente per accertamenti della specie che richiedono, con tutta evidenza, una inconsueta competenza specialistica sia per i profili tributari, sia, soprattutto, per la tipologia di attività economica posta in essere.

Nel comma 9-*quinqies*, lett. c), trovano sbocco le attività accertatrici annunciate nell'art. 162-*bis* e si traducono nell'invito rivolto all'operatore estero a prendere contatto con l'ufficio competente così da definire in contraddittorio la propria posizione, ivi compresa l'effettiva esistenza della stabile organizzazione. Potrà, in questa sede, farsi ricorso tanto all'utilizzo del c.d. *ruling internazionale* che a quello del *ruling disapplicativo* di recente istituzione. Solo la mancata collaborazione dell'operatore non residente potrà, quindi, produrre una situazione estrema di conflitto dichiarato cui seguirà la comunicazione all'intero corpo degli intermediari finanziari italiani della necessità di applicare, sui successivi pagamenti eseguiti a favore dell'operatore in questione, una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'ammontare di ciascuna transazione.

Nei commi 9-*quater*, lett. b) e 9-*quinqies*, lett. a), vengono riscritte alcune disposizioni strumentali in tema di ritenute da operare in fattispecie qui trattate. Nel comma 9-*quinqies*, lett. b), viene, invece, disposta la ritenuta da applicare qualora la situazione fra contribuente ed estero ed Amministrazione italiana non abbia trovato una sua affidabile ricostruzione operativa.

10.69

292

717

AS 2111

ARTICOLO 10

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.

9-ter. L'informativa di cui al comma *9-bis* è comunicata al beneficiario ed è accompagnata dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario. L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comunicato.

9-quater. Al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

<<Articolo 162-bis:

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:

- a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecentocento unità;
- b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applica l'articolo 41 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia>>;

b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: << c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze *software* distribuite sul mercato italiano;>>.

9-*quinquies*. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente: <<I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.>>;

b) all'articolo 25-*bis*, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: <<I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'art. 41-*bis*, secondo comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'importo da corrispondere. La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.>>;

c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

<<Articolo 41-*bis*

L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-*ter* del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

10.70

Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma.>>.

9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies sono riservate all'erario per essere destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Riduzione canone Rai ed economia digitale"

MM
MUCCHETTI
LAI
FORNARO
RICCHIUTI
GUERRA
CASSON
CORSINI
D'ADDA
DIRINDIN
GATTI
GOTOR
LO GIUDICE
LO MORO
MICHELONI
MIGLIAVACCA
PEGORER
RUTA
SONEGO
TOCCI
MANASSERO

10.70

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Articolo 10

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis: In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime previsto dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al di cui al comma 1, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

9-ter: Nei 30 giorni successivi al versamento del canone secondo le modalità di cui al comma 8 avviene l'erogazione agli aventi diritto di cui al comma 9-bis secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

9.quater: Per gli anni 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro annui. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali."

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 7, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "40 milioni".

Sen. Crosio

Sen. Comatoli

10.71

S 2111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Emendamento.

Articolo 10

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Tutti coloro che forniscono servizi di alloggio in cambio di un corrispettivo e detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nelle misure previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuire equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti:

- a) le modalità di pagamento, mediante addebito sulle fatture per le forniture di energia elettrica, in analogia con quanto previsto ai commi 3 e 5.
- b) gli importi da pagare, commisurati alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico, determinando una riduzione delle tariffe attualmente applicate alle attività ricettive espressamente menzionate dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017."

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Panizza, Berger, Battista, Zin

10.72

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:


"9-bis. Ai membri del Consiglio di Amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. - eletti ai sensi della Legge 177/2005 non si applicano le disposizioni inerenti al compenso ricevuto e alla durata dell'incarico di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, ".

Giovanni MAURO

URAS

SCALIA

GASPARRI



10.73

433

A.S. 2111

Emendamento

Art. 10

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i soggetti esenti dal pagamento del canone RAI sulla base del livello di reddito familiare, della composizione del nucleo familiare e dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate ISEE di cui al decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono definite le modalità procedurali per la presentazione annuale della documentazione necessaria all'esenzione.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»."

Verducci

VERDUCCI, FILIPPI, ROSSI Gianluca, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

10.76

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare riduzioni del personale degli uffici RAI di Torino superiori a quelle eventualmente operate a livello nazionale.

Malan

Bonfrisco

Manzoni

Di Stefano

Casini

Bocconi

GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

10.75

Emendamento

Articolo 10

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

<<Articolo 10-bis

(Modificazioni all'art. 40 del Decreto legge 331 del 1993 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993)

All'articolo 40, del Decreto legge 331 del 1993 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, apportare se le seguenti modificazioni:

1. Al comma 3 dopo le parole "*non soggetti*" è aggiunta la parola "*passivi*".
2. Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "*4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, del presente articolo si applicano anche alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 40.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente, effettuati da parte di cedente comunitario a acquirenti nazionali consumatori finali, nel corso di fiere o manifestazioni che si svolgono sul territorio nazionale di durata non superiore a quindici giorni. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.*

Articolo 10-ter

(Per fiere con espositori extra UE - vendita a consumatore finale)

1. I soggetti passivi di imposta non appartenenti a Stati membri che partecipano a fiere ed esposizioni in Italia, possono optare per l'assolvimento di tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali, attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 20% sul valore delle cessioni di beni effettuate nel corso delle suddette fiere ed esposizioni. L'opzione è esercitata mediante invio di un apposito modello telematico che dovrà indicare il luogo della fiera o esposizione, il periodo in cui essa si svolge e la categoria merceologica dei beni che verranno ceduti. La durata dell'opzione è pari a giorni quindici.
2. I soggetti di cui, al comma 1, che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
3. Sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. I soggetti di cui al comma 1, devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, tutti gli incassi realizzati nel corso della fiera o esposizione per la quale è stata esercitata l'opzione.

5. I soggetti di cui, al comma 1, sono esonerati dall'obbligo di emissione fattura e di certificazione dei corrispettivi. Essi devono compilare ed inviare, entro 30 giorni dal termine dell'opzione, una dichiarazione contenente l'importo dei corrispettivi incassati e dell'imposta sostitutiva dovuta. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è terminato l'esercizio dell'opzione, essi dovranno altresì effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva.
6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli per l'esercizio dell'opzione, la distinta e la dichiarazione d'incasso, la dichiarazione e il codice tributo da utilizzarsi per il versamento.>>

Esposito

Sen Esposito
Sen Galdani

[Handwritten signature]

10.0.1

2/2

AS 2111

Emendamento

Art. 10

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

“10 bis. - 1. A decorrere dall'anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il “Fondo per il pluralismo nell'informazione nell'emittenza radiotelevisiva locale”.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità in base alle quali avviene la ripartizione del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, ai relativi importi, alle procedure e ai tempi di erogazione dei contributi, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere interessi pubblici, quali il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti radiotelevisivi forniti - anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti - e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario.

3. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non superiore al 7% del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da riversare alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta percentuale è definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole “Santa Cecilia” inserire le seguenti: “e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 10 bis comma 2 della “legge di stabilità 2016”.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

10. 2

1/2

- b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- c) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- d) articolo 145, commi 18 e 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- e) articolo art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- f) articolo art. 4, comma 190 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- g) articolo art.1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
- h) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 1 ottobre 2002, n. 225;
- i) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292."

Conseguentemente, all'Articolo 10, comma 9 dopo le parole "specifiche finalità" inserire le seguenti: "comprese le finalità di cui all'art. 10 bis della presente norma".

DI BIAGIO



GUALDANI



10.0.2

2/2

S 2111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Emendamento

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Limiti di deduzione delle spese per acquisto di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto)

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per ciclomotori» sono sostituite dalle seguenti: «Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 30.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000 per i motocicli, euro 3.000 per i ciclomotori»;

b) le parole: «Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto limite di euro 30.000 per le autovetture è elevato a euro 40.000 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Panizza, Berger, Battista, Zin

10.0.3

Art. 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.


(Esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398)

1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In presenza delle condizioni oggettive e soggettive indicate dal comma 2 e se il reddito imponibile è minore o uguale al limite annuo di 30.000 euro, l'ente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

BATTISTA, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN



10.0.4

209

Art. 10

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Deduzione forfetaria per spese non documentate)

1. All'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 1 per cento dei ricavi fino a euro 80.000; 1 per cento dei ricavi oltre euro 80.000 e fino a euro 420.000; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000 e fino a euro 505.000».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0.5

BATTISTA, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Battista

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 10-bis. (Riduzione bollo auto)

1. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 400 milioni di euro.

GIBIINO



D'ALI



10.9.6



Emendamento

Art. 10



Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

1. All'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, in presenza di una specifica clausola contrattuale, dal momento che al conduttore sia stato invocato l'inadempimento e la risoluzione da parte del locatore.

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

CERONI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Ceroni".

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento che al conduttore sia stato invocato l'inadempimento e la risoluzione da parte del locatore

10.0.7

Emendamento

Art. 10


Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 666 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: "300" con la parola "221".

CERONI



~~Ripristino esenzione bollo auto storiche~~

10.9.8



AS 2111

EMENDAMENTO


Art 11

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di 828 milioni di euro per l'anno 2016, 2.070 milioni di euro per l'anno 2017, 1.319 milioni di euro per l'anno 2018, 99 milioni di euro per l'anno 2019.

1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1-bis, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 e delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.»



De Petris Uras Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino Campanella

11.1

AS 2111

EMENDAMENTO


Art. 11

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

1-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1.»

 Uras De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino Campanella

11.2

AS 2111

EMENDAMENTO


Art. 11

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20,22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

1-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1.»

 URAS De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino Campanella

11.3

AS 2111

Emendamento

Articolo 11

Il comma 1 è sostituito dal seguente:




1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, è prorogato, limitatamente alle aree dell'obiettivo 1, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni previste dal comma 118. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi".

Al comma 2 tutti gli importi ivi indicati sono raddoppiati .

E' aggiunto il seguente comma: "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, come rifinanziata dal comma 34 dell'articolo 33, è ridotta di 230 milioni per il 2016, 300 milioni per il 2017, 320 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019."

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 75% tutti gli accantonamenti della allegata Tabella A, con esclusione di quello relativo al MAE.

Ridurre tutti gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nella allegata tabella C in maniera lineare del 5%

SCHIFANI 
ATTOLINI 
GUALDANI 

11.4

266

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo; con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA

11.5

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATANEO, PUGLIA

11.6

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno dodici mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi.»

Conseguentemente:


- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA



11.7

EMENDAMENTO

AS 2111

Art. 11

Al comma 1, dopo le parole: « al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati» inserire le seguenti: «operanti nei territori del Mezzogiorno» e sopprimere le parole: «del quaranta per cento».

URAS

URAS De Petris
Campanella

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

11.8



A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART.11



Al comma 1 sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola: "privati", aggiungere le seguenti parole: "in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006,";
- b) dopo le parole: "ventiquattro mesi", aggiungere le seguenti: ", e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza";
- c) alla settima riga dopo le parole: "datori di lavoro" aggiungere le seguenti: ", e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza";
- d) alla fine del primo periodo, dopo le parole: "base annua", aggiungere le seguenti: "e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a **300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017 e 810 milioni di euro per il 2018** si provvede a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015.

ROMANI Paolo, BERNINI, D'Alì, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI MANDELLI,
GASPARRI

11.9

1/2

MOTIVAZIONI

La proposta emendativa (alla luce della situazione economica e occupazionale del Meridione estremamente grave come indica l'ultimo rapporto della Svimez) è finalizzata ad estendere anche per i datori di lavoro privati che svolgono attività d'impresa all'interno delle aree territoriali del Mezzogiorno, (ovvero le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006: Campania, Calabria, Sicilia e Puglia ai sensi delle nuove disposizioni dell'Ue che indicano un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitari) le misure di proroga per l'esonero contributivo delle assunzioni a tempo indeterminato indicate nell'articolo 11 del disegno di legge di stabilità per il 2016. In particolare, si prevede che: al fine di promuovere forme di occupazione stabile, è riconosciuto per un periodo massimo di **quarantotto mesi** (a differenza di **ventiquattro** come recita la norma del testo) nei riguardi dei datori di lavoro privati che svolgono attività d'impresa nel Mezzogiorno, l'esonero dal versamento del **cento per cento** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, mentre la norma dell'articolo 11 indica il **quaranta per cento**. Infine si raddoppia il limite massimo dell'importo di esonero: **6.250** per i datori di lavoro privati la cui attività rientra all'interno dell'obiettivo convergenza anziché **3.250** come prevede l'attuale formulazione del ddl stabilità 2016.

(11.9)




2/2

EMENDAMENTI AS.2111

Art.11

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: " datori di lavoro privati", inserire le seguenti: "inclusi i liberi professionisti", nonchè, dopo le parole: "31 dicembre 2016", sostituire le parole da "è riconosciuto" fino alla fine del periodo, con le seguenti: " di lavoratori disoccupati da almeno sei mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi."

LEZZI



11. 10

EMENDAMENTO
ARTICOLO 11

Al comma 1, sopprimere le parole ", con esclusione del settore agricolo,".

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi 2 e 3;
- b) al comma 4 sostituire le parole "ai commi 1 e 2" con le seguenti: "al comma 1".

Conseguentemente, *ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c (240 mln), all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%" e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.*

Amidei, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma, D'Alì, Mandelli, Ceroni, Boccardi.

NOTA - L'articolo 11 prevede, per il settore privato, uno **sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato** relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati **entro il 31 dicembre 2016**. Per il **settore agricolo**, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai **commi 2 e 3**. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi. L'emendamento fa venire meno, in materia di sgravio contributivo, la distinzione tra datori di lavoro privati e datori di lavoro privati del settore privato

11.11



EMENDAMENTO
ARTICOLO 11

Al comma 1, sopprimere le parole ", con esclusione del settore agricolo,".

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi 2 e 3;
- b) al comma 4 sostituire le parole "ai commi 1 e 2" con le seguenti: "al comma 1".

Conseguentemente, *ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%" e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.*

Bartolomeo Amidei

Cerovi

NOTA - L'articolo 11 prevede, per il settore privato, uno **sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato** relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati **entro il 31 dicembre 2016**. Per il **settore agricolo**, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai **commi 2 e 3**. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi. L'emendamento fa venire meno, in materia di sgravio contributivo, la distinzione tra datori di lavoro privati e datori di lavoro privati del settore privato

11.12



Art. 11
Emendamento

Si

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “, con esclusione del settore agricolo,”;
- b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 5.000.000
2017	- 5.000.000
2018	- 5.000.000

(Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: “300 milioni di euro annui”, sono sostituite dalle seguenti: “295 milioni di euro annui”).

Grimaldi (RUVOLO)

11.13

Motivazioni

L'articolo 11, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, riconosce ai datori di lavoro privato l'esonero dal versamento del 40 per cento dei contributi previdenziali a loro carico per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La disposizione conferma per l'anno 2016, quanto già disposto dal legislatore per il 2015, sia pur con una decurtazione della percentuale dell'esonero. Inopinatamente l'articolo esclude i datori di lavoro del settore agricolo, dettando per essi la disposizione particolare del comma 2 che sostanzialmente pone un limite finanziario annuale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Atteso che non sussistono motivazioni plausibili per discriminare il settore agricolo con riferimento all'agevolazione,

sulla base dell'esperienza dell'anno 2015, si rileva che detta limitazione, presente per quell'anno, ha determinato forti distorsioni nel mercato del lavoro in quanto, operando il limite cronologico in base all'ordine delle domande, ha impedito alle imprese, che hanno avuto la possibilità di assumere personale nella seconda parte dell'anno, di usufruire del regime di esonero semplicemente a causa del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, con ciò sostanzialmente contraddicendo la finalità di promuovere forme di occupazione stabile: infatti la quota parte destinata all'agricoltura si è esaurita nei primi sei mesi del 2015. Si propone, pertanto, di equiparare, a tutti gli effetti, il settore agricolo agli altri settori produttivi.

(11.13)

Emendamento

Art. 11

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “, con esclusione del settore agricolo,”;
- b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 5.000.000
2017	- 5.000.000
2018	- 5.000.000



Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: “300 milioni di euro annui”, sono sostituite dalle seguenti: “295 milioni di euro annui”.

Motivazioni

L'articolo 11, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, riconosce ai datori di lavoro privato l'esonero dal versamento del 40 per cento dei contributi previdenziali a loro carico per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La disposizione conferma per l'anno 2016, quanto già disposto dal legislatore per il 2015, sia pur con una decurtazione della percentuale dell'esonero. Inopinatamente l'articolo esclude i datori di lavoro del settore agricolo, dettando per essi la disposizione particolare del comma 2 che sostanzialmente pone un limite finanziario annuale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Atteso che non sussistono motivazioni plausibili per discriminare il settore agricolo con riferimento all'agevolazione, sulla base dell'esperienza dell'anno 2015, si rileva che detta limitazione, presente per quell'anno, ha determinato forti distorsioni nel mercato del lavoro in quanto, operando il limite cronologico in base all'ordine delle domande, ha impedito alle imprese, che hanno avuto la possibilità di assumere personale nella seconda parte dell'anno, di usufruire del regime di esonero semplicemente a causa del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, con ciò sostanzialmente contraddicendo la finalità di promuovere forme di occupazione stabile: infatti la quota parte destinata all'agricoltura si è esaurita nei primi sei mesi del 2015. Si propone, pertanto, di equiparare, a tutti gli effetti, il settore agricolo agli altri settori produttivi.

~~Onorevole della competenza 2100~~

11.14

2015/2016

EMENDAMENTO
ART. 11

apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “, con esclusione del settore agricolo.”;
- b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 5.000.000
2017	- 5.000.000
2018	- 5.000.000

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: “300 milioni di euro annui”, con le seguenti: “295 milioni di euro annui”.

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCONA

Motivazioni

L'articolo 11, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, riconosce ai datori di lavoro privato l'esonero dal versamento del 40 per cento dei contributi previdenziali a loro carico per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La disposizione conferma per l'anno 2016, quanto già disposto dal legislatore per il 2015, sia pur con una decurtazione della percentuale dell'esonero. Inopinatamente l'articolo esclude i datori di lavoro del settore agricolo, dettando per essi la disposizione particolare del comma 2 che sostanzialmente pone un limite finanziario annuale secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Atteso che non sussistono motivazioni plausibili per discriminare il settore agricolo con riferimento all'agevolazione, sulla base dell'esperienza dell'anno 2015, si rileva che detta limitazione, presente per quell'anno, ha determinato forti distorsioni nel mercato del lavoro in quanto, operando il limite cronologico in base all'ordine delle domande, ha impedito alle imprese, che hanno avuto la possibilità di assumere personale nella seconda parte dell'anno, di usufruire del regime di esonero semplicemente a causa del criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, con ciò sostanzialmente contraddicendo la finalità di promuovere forme di occupazione stabile: infatti la quota parte destinata all'agricoltura si è esaurita nei primi sei mesi del 2015. Si propone, pertanto, di equiparare, a tutti gli effetti, il settore agricolo agli altri settori produttivi.

11.15



A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.11

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “, con esclusione del settore agricolo,”;
- b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 5.000.000
2017	- 5.000.000
2018	- 5.000.000

STEFANO DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

11.16

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.11

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: “, con esclusione del settore agricolo,”;
- b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, -apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 5.000.000
2017	- 5.000.000
2018	- 5.000.000

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA



11.17

Emendamento
AS-2111

Art. 11

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo,»;
- b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCSIA



11.18

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole: "ventiquattro mesi", con le seguenti: "trentasei mesi";*
- b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»*
- c) *al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni», con le seguenti: «all'assunzione di nuovi lavoratori»*

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - *(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari).* - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.*

CATALFO, PUGLIA

11.19

-EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "~~ventiquattro mesi~~", con le seguenti: "trentasei mesi";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni"
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA



11.20

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "ventiquattro mesi", con le seguenti: "trentasei mesi"

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA

11.21

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: "ventiquattro mesi", con le seguenti: "trentasei mesi"
- b) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni», con le seguenti: «all'assunzione di nuovi lavoratori»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13; sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni"
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA



11.22

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "ventiquattro mesi", con le seguenti: "trentasei mesi"

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (*Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari*). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.23

CATALFO, PUGLIA

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento per cento»
- b) al primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060 euro»;
- c) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni», con le seguenti: «all'assunzione di nuovi lavoratori»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro-a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA



11.24

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni

a) *sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento per cento»*

b) *sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060 euro»;*

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.*

CATALFO, PUGLIA



11.25

AS 2111

~~EMENDAMENTO~~

Art. 11

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento per cento»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA

11.26

AS 2111

Emendamento

Art 11

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dopo le parole "contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro" inserire le seguenti "e del 100 per cento per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole" e dopo le parole "pari a 3.250 euro su base annua" inserire le seguenti "e a 8.060 euro su base annua per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole";
- b) Al comma 2, lettera a) aggiungere infine "per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono così riconosciuti: 2,1 milione di euro per l'anno 2016, 3,8 milioni di euro per l'anno 2017, 2,8 milione di euro per l'anno 2018, 0,2 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti";
- c) Al comma 2, lettera b) aggiungere infine "per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono così riconosciuti: 2,6 milione di euro per l'anno 2016, 10,8 milioni di euro per l'anno 2017, 8,2 milioni di euro per l'anno 2018, 1,6 milioni di euro per l'anno 2019";
- d) E aggiungere infine i seguenti commi:

4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20,22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

4-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 miliardo di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1.»

Uras De Petris
Campanella

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

11.27

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «,con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,»

CATALFO, PUGLIA

11.28

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3250-euro», con le seguenti: «8060 euro»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;*
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;*
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;*

- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.*


CATALFO, PUGLIA

11.29

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA

11.30

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31-dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in-conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA



11.31

EMENDAMENTO

Art. 11

Ai comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «*alie nuove assunzioni*», *con le seguenti:* «*all'assunzione di nuovi lavoratori*»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "200 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATANFO, PUGLIA

11.32

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - *(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)*. - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA

11.33

A.S. 2111 Emendamento

Articolo 11


Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

“Per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sardegna e Sicilia l'esonero è riconosciuto, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, secondo le modalità previste dal comma 118 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190.”,

Conseguentemente all'articolo 43 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della accelerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “Per gli anni dal 2014 al 2018” sono sostituite dalle seguenti “fino all'anno 2019”. Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.”,

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2016».


Sen. Mancuso
Sen. Gualdani

11.34

AS 2111
EMENDAMENTO
ART. 11

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere le seguenti parole: "Tale esonero si applica altresì ai datori di lavoro delle aziende di cui all'articolo 1, della legge 15 giugno 1984, n.240."

SANTINI, LAI, BROGLIA



11.35

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni di nuovi lavoratori di cui al primo periodo, con l'esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma, ovvero di cui all'art. 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

CATALFO, PUGLIA


11.36

AS-2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni», con le seguenti: «all'assunzione di nuovi lavoratori»


CATALFO, PUGLIA.

11.37

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 11

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «presso lo stesso datore di lavoro che procede all'assunzione o società del quale il datore risulti socio o di altra società appartenente comunque allo stesso gruppo societario».

Conseguentemente

*all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»*

ANGIONI



11.38

Art. 11

Emendamento

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

“Nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli *anni 2016, 2017, 2018, a valere sulle risorse del fondo sociale europeo di cui al regolamento CE 1301/2013* ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui.

Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economica e delle finanze sono disposte le relative variazioni di bilancio.



BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

11.39

Emendamento

Art. 11

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

~~4.13.~~ Nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui."

Sen. Tarquinio

Tarquinio

Sen. Milo

Milo

Sen. Bruni

Bruni

Sen. d'Ambrosio Lettieri

d'Ambrosio Lettieri

Sen. Liuzzi

Liuzzi

Sen. Perrone

Perrone

Sen. Zizza

Zizza

11.60

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 1, sostituire il 3 periodo con il seguente:

"Per gli anni 2016, 2017, 2018 ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui."

Conseguentemente, le risorse necessarie all'attuazione della presente disposizione, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economica e delle finanze sono disposte le relative variazioni di bilancio.


BOCCARDI

Boccardi

MANDELLI

D'ALI'

CERONI



Motivazione - Il presente emendamento prevede l'introduzione di un **maggiore credito di imposta** per le aziende private che **assumono nel mezzogiorno**. La norma prevede una propria copertura finanziaria garantita dalle risorse nazionali e comunitarie dei Fondi a finalità strutturale dell'UE. Si segnala che misure simili sono state adottate nel 2011 e hanno avuto l'assenso della Commissione europea. Inoltre la presente modifica prevede la cancellazione della non cumulabilità del presente regime di agevolazioni con ulteriori agevolazioni previsti a legislazione vigente, come lo sgravio totale dei contributi per l'assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi.

11.41

Emendamento

Articolo 11

Al comma 1 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

«L'esonero di cui al presente comma, nonché quello di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 settembre 2014, n.190 è riconosciuto a condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti sulla tutela dei lavoratori, nonché sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; l'inosservanza comporta, oltre alle sanzioni previste, la decadenza dal beneficio e il pagamento dei contributi previdenziali non versati e delle relative sanzioni.»

Sen. Mancuso

Sen. Gualdani

11.42

A.S. 2111
Emendamento
Art. 11

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: "L'esonero di cui al presente comma non si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di addetti ai servizi di *call center*".

PARENTE, SANTINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE,
SPILABOTTE

Parente

11.43

AS 2111

EMENDAMENTO

Art 11

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero dei complessivi contributi previdenziali pari a 8.060 euro su base annua.

Es
1-~~bis~~. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20,22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

quote
1-~~ter~~. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1.»

De

URAS De Petris Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino
Campanella

11.44

A.S. 2111

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

<< 1-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1, è aumentato fino al 100 per cento con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al medesimo comma 1 effettuate nelle aree territoriali dell'obiettivo convergenza, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro euro su base annua, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" e "molto svantaggiati", ai sensi dell'articolo 2 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1-bis è riconosciuto esclusivamente in relazione alle nuove assunzioni rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 e a 350 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 13-bis.>>

Conseguentemente:

- *all'articolo 40, dopo il comma 13, aggiungere le seguenti: <<13-bis. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1-bis, pari a pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 e a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.>>*
- *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<< 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>>*

Tomaselli

TOMASELLI, VERDUCCI, SANTINI, PARENTE, MATURANI, CAPACCHIONE, ORRU', SAGGESE, CUOMO, FABBRI,
ANGIONI, RUTA

11.45

A.S. 2111

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 -bis) Nelle ipotesi di assunzioni di cui al precedente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, per l'anno 2016, si applica l'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un periodo massimo di trentasei mesi".

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: "commi 1 e 2" con le seguenti: "commi 1, 1-bis e 2";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 8.000.000;

2017: - 8.000.000;

2018: - 8.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

11.46 %

1/2

2018: - 1.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000;

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<< 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>>;

All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:<< 15 per cento>> con le seguenti:<< 16 per cento>>;

All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:<< 5,5 per cento>> con le seguenti:<< 6 per cento>>.

Ruta

RUTA

(11.46)

2/2

EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il comma 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 34.000.000

2017: - 50.000.000

2018: - 50.000.000

BENCINI, ROMANI, M. BIGNAMI



11.47

A.S. 2111

Emendamento

Art. 11

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire l' alinea con la seguente:* "Ai datori di lavoro agricolo l'esonero dal versamento di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nei seguenti limiti di spesa:";
- b) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* "nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno 2019" *con le seguenti:* "nel limite di 11,6 milioni di euro per l'anno 2016, 18,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, 10,8 milioni di euro per l'anno 2019"

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: " 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" *con le seguenti:* "290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016".

Ruta

RUTA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA

11.48

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *Sostituire le parole: "1,6 milioni"; "8,8 milioni" 7,2 milioni" e "0,8 milioni" rispettivamente con le seguenti: "3,6 milioni"; "10,8 milioni"; "9,2 milioni"; e "2,8 milioni";*
- 2) *sostituire le parole: «250 giornate», con le seguenti: «150 giornate»*


Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

DONNO, BUCCARELLA



11.49

EMENDAMENTO

ART. 11

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. È istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Superiore della Docenza. Il Consiglio, oltre a dare pareri obbligatori e facoltativi al Ministero dell'istruzione, Università e della Ricerca su progetti di legge e regolamenti riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado, adotta il Codice Deontologico della funzione docente, in cui si elencano norme, regole e principi etici della docenza di qualità quali ogni singolo docente deve necessariamente ispirarsi nell'esercizio della propria funzione formativa ed educativa. Il personale docente ed educativo è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico anche sulla base dei precetti contenuti nel Codice Deontologico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge.

BLUNDO



11.50

Emendamento A.S. 2111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2016)

Art.11

Sostituire il comma 3 con il seguente:

<<3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché della regolarità della posizione contributiva del soggetto richiedente e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet".>>

Sen. Comaroli
Sen. Divina

11.51

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.11

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "presentazione delle domande", aggiungere le seguenti: ", con priorità per le imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116,".

STEFANO DE PETRIS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO PETRAGLIA

URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

11.52


EMENDAMENTO

ART. 11

Dopo il comma 3 inserire il comma 3-bis :

"3-bis. Il Consiglio superiore della docenza rimane in carica per cinque anni ed è composto da ventiquattro membri eletti con metodo proporzionale sulla base di liste nazionali presentate dalle associazioni riconosciute del personale docente. Sono eleggibili i docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e si intendono valide le liste sottoscritte da almeno duecento docenti".

BLUNDO



11.53

EMENDAMENTO

ART. 11

Al comma 4 sostituire le parole : ", le modalità" con le-seguenti : "e gli ulteriori parametri".

BLUNDO

Blundo

11.54

EMENDAMENTO

ART. 11

All'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 11, comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole "a tempo indeterminato" aggiungere le seguenti: "è per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative".

Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.

4-ter. All'articolo 2, comma 29, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse.

Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno.».

MANDELLI

D'AZI
CERANI
Baccani



11.55

Relazione illustrativa - COSTO DEL LAVORO - CONTRATTI STAGIONALI

Le proposte emendative intervengono in materia di contratti di lavoro stagionale, al fine di evitare che nei settori imprenditoriali caratterizzati dalla stagionalità vi sia un ingiustificato aumento strutturale del costo del lavoro, derivante dall'applicazione di misure concepite per disincentivare il ricorso ai contratti a tempo determinato negli altri settori.

La prima proposta interviene sul c.d. cuneo fiscale, estendendo ai lavoratori stagionali l'eliminazione della componente costo del lavoro dalla base imponibile IRAP che la Legge di Stabilità dello scorso anno eliminava limitatamente al costo complessivo del personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.

Al riguardo, si segnala che limitare la disciplina delle deduzioni del costo del lavoro dall'imponibile IRAP esclusivamente al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato risulterebbe ingiustamente penalizzante per tutti quei settori che utilizzano stabilmente personale stagionale. Peraltro, tale ingiusta limitazione mal si concilia con le spinte al rilancio dell'attività d'impresa cui sembra essere orientata la manovra. Pertanto, la modifica si rende necessaria per non danneggiare l'occupazione in settori produttivi strategici del nostro Paese, quali quelli dell'agroalimentare e del turismo.

Per l'individuazione delle attività stagionali si rinvia alle attività elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché a quelle

1/2

individuare dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

L'emendamento produce effetti finanziari stimabili in circa 25 milioni di euro.

Ai fini della copertura dell'onere si prevede la soppressione del punto n. 12 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il c.d. Testo Unico Accise, che dispone una riduzione delle accise su benzina, gasolio, GPL e gas naturale, utilizzati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone.

Con la seconda proposta si rende strutturale l'esclusione - prevista a favore dei contratti a tempo determinato conclusi per lo svolgimento di attività stagionali - dall'obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012. Tale esclusione è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2015.

La *ratio* dell'esclusione è, anche in questo caso, di non penalizzare le imprese per le quali la stipulazione di un contratto a tempo determinato, legato a ragioni di stagionalità, costituisce una vera e propria esigenza organizzativa, dovuta alla necessità di far fronte a un'intensificazione dell'attività produttiva in un arco di tempo delimitato. Pertanto, è importante portare a regime l'esenzione per evitare che il contributo aggiuntivo si traduca, per quei settori caratterizzati dalla stagionalità dei cicli produttivi e, quindi, dalla necessità di ricorrere a questa forma di flessibilità organizzativa, in un ingiustificato aumento strutturale del costo del lavoro, che ne indebolirebbe la competitività.

Ai maggiori oneri derivanti dalla misura, stimabili in 7 milioni di euro per anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



(11.55)

2/2


All'articolo 11, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 11, comma 4-*octies* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole "a tempo indeterminato" aggiungere le seguenti: "e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative".

Conseguentemente:

- *nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.*
- *All'articolo 2, comma 29, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole " , per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono soppresse.*
- *le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno.».*

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni>> con le seguenti:<< 290 milioni>>

TOMASELLI, FABBRI


11.56

A.S. 2111

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

<< 4-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Per i datori di lavoro imprenditori del settore turistico ricettivo e degli stabilimenti balneari, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative>>.>>

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 37, sostituire le parole:<< 300 milioni>> con le seguenti:<< 275 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019>>

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: <<e misure per favorire l'occupazione dei lavoratori nelle attività stagionali>>

Tomaselli

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA,
BOCCA

11.57

A.S. 2111

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. Il comma 1, dell’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale: Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000.

Padua

PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SANTINI

11.58

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:


«4-bis. Il comma 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, riacquistano efficacia con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2016.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (*Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari*). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.


CATALFO, PUGLIA

11.59

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.".

SCONA, ANIDE! Cezow

Nota: L'articolo 4, commi 21, 22, 23, 24 e 27, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria per il 2004), come attuato dal D.M. 21.04.2004 (G.U. n. 129 del 4.06.2004), ha previsto in favore delle imprese agricole colpite da eventi eccezionali verificatisi fino al 31 dicembre 2005 (originariamente fino al 30 settembre 2003) le seguenti misure sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti: riduzione delle somme aggiuntive al tasso di interesse legale; pagamento dilazionato fino a 20 rate trimestrali costanti, in caso di particolare eccezionalità dell'evento. L'INPS ha sempre interpretato tali disposizioni in senso restrittivo, limitandone l'applicazione, al sussistere di tutte le condizioni previste dalla richiamate norme, ai soli contributi previdenziali ed assistenziali in essere (e quindi già scaduti) alla data del 31 dicembre 2005, e non anche quelli di competenza del 2005, ma scadenti successivamente. Le imprese agricole interessate, pur gravemente colpite da eventi eccezionali al 31 dicembre 2005, e versando in gravi difficoltà economiche e finanziarie, non hanno così potuto beneficiare delle importanti agevolazioni in questione per i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla manodopera occupata nel 3° e 4° trimestre 2005, scaduti rispettivamente il 16 marzo ed il 16 giugno 2006. La proposta è quindi finalizzata a chiarire che i contributi previdenziali ed assistenziali che possono formare oggetto delle misure agevolate previste dall'art. 4, commi 21 e 22, legge n. 350 del 2003, consistenti nell'abbattimento delle sanzioni civili al tasso di interesse legale e nel pagamento dilazionato fino a 20 rate trimestrali costanti, sono quelli relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2005, ancorché scaduti in periodo successivo.

11.60



Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti", si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo."

SCOMA Cerow

Nota: con la presente proposta si intende porre rimedio ad una situazione determinata dalla contestazione, da parte dell'INPS, della validità, ai fini previdenziali, delle retribuzioni, corrisposte dalle aziende agricole, così come previste dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali agricole, con il conseguente pagamento non solo dei contributi e delle sanzioni, ma anche con la conseguente sanzione di decadenza dalle agevolazioni contributive. In particolare, la contestazione nasce dal raffronto tra le retribuzioni dichiarate e quelle previste dalla contrattazione collettiva e dall'interpretazione del complesso articolato contrattuale nazionale e provinciale: infatti, diverse imprese agricole, che avevano applicato l'accordo di riallineamento e rimodulazione, hanno subito accertamenti ispettivi da parte dell'INPS con i quali è stata loro contestata l'inapplicabilità dell'accordo stesso di rimodulazione. In sostanza, pur in assenza di una violazione contrattuale da parte dell'azienda interessata, viene applicata la sanzione accessoria della decadenza dalle agevolazioni contributive per le zone montane e svantaggiate. Con la presente interpretazione, si intende, pertanto, ribadire la validità delle disposizioni contrattuali previste anche per il riallineamento, chiarendo che debba considerarsi come violazione dell'applicazione dei contratti collettivi la corresponsione di retribuzioni inferiori ai minimali contributivi annui previsti per il settore agricolo.

11.61



Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge."

SCOMA

Ceroni

Nota: la norma è finalizzata a fornire l'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 1, del D.L. 510/96 convertito con modificazioni dalla legge 608/1996 per chiarire che la possibilità di definire il programma di graduale riallineamento retributivo previsto da tale disposizione legislativa può essere demandato in tutto o in parte dai contratti provinciali agli accordi aziendali di recepimento, sempreché, ovviamente, questi ultimi siano sottoscritti dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro. L'INPS, infatti, in alcune realtà provinciali, in particolar modo in Sicilia, ha contestato la validità di verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento retributivo che, su delega del contratto provinciale di lavoro, modulavano a livello aziendale il programma di graduale riallineamento delle retribuzioni dei lavoratori. Le imprese interessate, quindi, pur rispettando i dettami della contrattazione collettiva - che riconosceva la facoltà di definire il programma di graduale riallineamento retributivo al livello aziendale, mediante accordo sottoscritto con le stesse parti firmatarie del contratto provinciale - si sono viste contestare la validità di detti accordi per questioni di carattere meramente interpretativo di norme contrattuali collettive. Si tratta di contestazioni - differenti a seconda dell'accordo e della provincia di riferimento - di carattere meramente formale che non tengono in alcun modo conto delle interpretazioni autentiche fornite congiuntamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti territoriali e che, soprattutto, rischiano di compromettere il faticoso percorso di emersione e riallineamento realizzato dalle aziende interessate, col supporto e la guida delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori agricoli. Ed infatti, a seguito di tali contestazioni, gli ispettori non si sono limitati a chiedere le differenze contributive sulle retribuzioni ritenute dovute e le relative sanzioni civili, ma hanno dichiarato la decadenza dalle agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate, con pesanti conseguenze economiche. Ciononostante, a distanza di molti anni (la gran parte delle contestazioni riguarda i primi anni 2000), le aziende interessate continuano a dare occupazione a decine di migliaia di lavoratori per diversi milioni di giornate annue, nel rispetto della contrattazione collettiva e delle norme di legge.



M.62

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis. Credito d'imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno

1. Al fine di promuovere la produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene istituito un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al *Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014*, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato TFUE, ai sensi dell'*articolo 32* del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi del numero 4 dell'art. 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 31 del citato *articolo 2* sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 99 dell'*articolo 2* del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei numeri 4 e 99 dell'*articolo 2* del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito, ovvero privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che abbiano una età compresa tra i 15 e i 24 anni o membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

11.0.1

%

1/3

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
- a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
 - b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
 - c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
8. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.
9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

(11.0.1) %

2/3

10. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 11; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.

11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 9. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<< 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>>;

All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:<< 5,5 per cento>> con le seguenti:<< 6 per cento>>;

All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:<< 15 per cento>> con le seguenti:<< 16 per cento>>.

Ruta

RUTA

(11.0.1)

3/3

EMENDAMENTO A.S. 2111

^M
Dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti :


Articolo 11-bis

Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento."

Articolo 11-ter

La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento."

MOLINARI



11.0.2

357

AS 2111

Emendamento

Art 11

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Articolo 11-bis
(Salvaguardia e incremento dell'occupazione)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal 2017, finalizzato alla salvaguardia, mediante il ricorso ai contratti di solidarietà, e all'incremento dell'occupazione. Almeno 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile e almeno altri 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono concessi per favorire la staffetta intergenerazionale mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i limiti delle risorse disponibili.

e, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

“34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.”

e, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) “25,5 per cento” a decorrere dal 1° gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) “25 per cento” a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.”



Uras De Petris
Campanella

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

11.0.3

AS 2111

Emendamento

Art 11

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Articolo 11-bis
(*Salvaguardia e incremento dell'occupazione*)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal 2017, finalizzato alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione mediante il ricorso ai contratti di solidarietà. Almeno 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i limiti delle risorse disponibili.

e, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

“34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.”

e, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) “25,5 per cento” a decorrere dal 1° gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) “25 per cento” a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.”

De Petris

De Petris Uras Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino
Campanella

11.0.4

2

A.S. 2111
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)

Emendamento articolo 11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Articolo 11 bis
(proroga programma triennale)

1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all' art. 2, comma 5-decies del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in L. 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

MOTIVAZIONE

La norma mira a garantire la continuità delle misure attivate con il Programma Nazionale Triennale 2013-2015 - adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013 n. prot. 0001223 - al fine di consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata congiuntura economica.

Gli obiettivi del Programma nazionale triennale rispondono al contesto normativo innovato dal Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Tale regolamentazione comunitaria impone infatti l'adozione di disposizioni nazionali a supporto dell'implementazione degli adempimenti ivi previsti al fine di assicurare che le misure di gestione adottate a livello nazionale siano efficaci e conformi ai criteri ed ai sistemi definiti a livello comunitario.

In particolare occorre assicurare che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore attraverso la tutela delle risorse biologiche, anche attraverso il contrasto alla pesca illegale con particolare riferimento all'immissione in commercio dei prodotti da essa provenienti, della redditività delle attività d'impresa, della salvaguardia dell'occupazione e della coesione territoriale delle realtà costiere.

Pertanto, in attesa del perfezionamento dell'iter di adozione della nuova politica comune della pesca (PCP) e di un piano nazionale ad essa coerente si ritiene necessario prorogare per l'annualità 2016 il Programma attualmente in vigore, al fine di consentire la predisposizione di una nuova programmazione in linea con l'evoluzione della normativa comunitaria in materia.

G. Ruvo (Ruvo)

11.0.5

EMENDAMENTO ALL'ART.11

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.11-bis

(Disposizioni rivolte a incrementare l'occupazione giovanile)

"1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1 gennaio 2016, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

1/2

11.0.6

7.

- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente."

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole "300 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "280 milioni di euro annui".

De Petris

DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

(11.0.6)

2/2

EMENDAMENTO ALL'ART.11

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.11-bis

(Disposizioni rivolte a incrementare l'occupazione giovanile e a prevenire il dissesto idrogeologico)

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n.1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1 gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applicano le medesime agevolazioni.

4. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018."

Conseguentemente all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "80 milioni di euro".



DE PETRIS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

11.0.7

Emendamento

Articolo 11

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<< articolo 11-bis

1. Al fine di tutelare pluralità d'informazione e l'occupazione al personale assunto, alle emittenti radiofoniche, di cui all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n° 250 e che abbiano almeno 5 giornalisti dipendenti assunti in organico, dei quali almeno 3 professionisti, si estende la disposizione normativa prevista dal comma 1, lettera b-bis dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008 n° 112, convertito dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n° 133.

2. Al fine di garantire pareggio di bilancio, alle emittenti di cui al comma 1, vanno estesi gli stessi benefici relativi al decreto legge n° 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, previsti per la tutela del patrimonio culturale. A salvaguardia e sostegno dell'occupazione nel mondo dell'informazione, i benefici potranno essere estesi anche alle emittenti radio e televisive affiliate alle emittenti di cui all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006 n°296, limitatamente all'ammontare dei costi dell'informazione certificati a norma di legge. >>

• Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000


2017: - 20.000.000


2018: - 20.000.000

11.0.8


Sen. Conte


Sen. Dalla Tor



Sen. Pagano


Sen. Torrisi

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

"Articolo 11 bis
"Incentivi per l'immissione di managerialità nelle PMI"

1. All'art. 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole "dodici mesi" sono sostituite con le parole "ventiquattro mesi".
2. Il comma 5, dell'art. 20, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente: "All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del Bilancio triennale 2016-2018 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro, salute e Politiche Sociali".
3. L'art. 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è finanziato nella misura di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2016 e per il triennio 2016 -2018.

 (BONFRISCO)

11.0.9


Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

**"Articolo11-bis
Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori"**

1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese.

2. All' onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2".


Mib

11.0.10

AS. 2111

Emendamento

Articolo 11

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Articolo 11-bis

1. Ai soci dipendenti delle start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. Le start-up innovative possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei contributi versati.

Conseguentemente:

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti: << 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>>

FUCKSIA, MANGILI

Fucksia

11.0.11

EMENDAMENTO A.S. 2111


Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente :

Articolo 11-bis

Qualora un'impresa voglia procedere alla delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che la stessa ha ricevuto negli ultimi quindici anni.

Effettuato l'accertamento di cui al comma 1, l'impresa potrà procedere all'operazione di delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati.

MOLINARI



11.0.12

355

EMENDAMENTO

Art.12

Al comma 1, sostituire le parole: "pari al 10 per cento", con le seguenti: "pari al 5 per cento".

DE PIN

De Pin

Art. 1

436

AS 2111

Emendamento


Articolo 12

All'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, sostituire le parole "2.000 euro" con le seguenti: "5.500 euro";
- Al comma 7, sostituire le parole "2.500 euro" con le seguenti: "6.000 euro".

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 550 milioni di euro a regime:

- all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola "300" con la parola "1".
- Ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.



SACCONI



PARENTE



BERGER



AS 211

EMENDAMENTO

ART. 12

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire la parola «2.000» con la seguente: «3.000»;*
- b) *al comma 7, sostituire la parola «2.500» con la seguente: «3.500»;*
- c) *al comma, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire l'alea con il seguente: «dopo la lettere f-bis) sono aggiunte le seguenti»*

2) *dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:*

«f-quater)- entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro annui lordi, i premi di risultato, le prestazioni ed i servizi erogate dal datore di lavoro, in esecuzione di accordi collettivi o individuali, con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro annui;»

Conseguentemente:


a) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;*

b) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente «223.002»;*
- 2) *alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente «221.756»;*
- 3) *alla colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente «218.006»;*

c) *all'articolo 33, sopprimere comma 34.*

DIVINA



EMENDAMENTO

Art.12

Al comma 1, sostituire le parole: "2.000 euro lordi", con le parole: "2.500 euro lordi".

DE PIN

De Pin

12.3

454

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche nell'eventualità» fino alla fine del comma.

CATALFO, PUGLIA

12.4


AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e dei valori di cui alle lettere c)-d) e h) del comma 2 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CATALFO, PUGLIA



12.5


AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CATALFO, PUGLIA



12.6


AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e dei valori di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CATALFO, PUGLIA



12.7

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

CATALFO, PUGLIA

12.8

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Al comma-2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a) c) d) e h) del comma 2 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CATANFO, PUGLIA



AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle lettere a) c) e d) del comma 2 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CATALFO, PUGLIA—

12.10


AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CATTALFO, PUGLIA



12.11

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione della lettera a) del comma 2 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CATALFO, PUGLIA



AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alle lettere c) d) e h dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge.

CATALFO, PUGLIA

12.13

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge.

CATALFO, PUGLIA



12.16

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali-versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alla lettera c) dell'art. 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge.

CATALFO, PUGLIA

12.15

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge.

CATALFO, PUGLIA

12.16

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a) c) d) e h) dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge.



CATALFO, PUGLIA



AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a) c) e d) dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge.

CATALFO, PUGLIA

12.18

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a) e c) dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge.

CATALFO, PUGLIA



AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettera a) dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge.

CATALFO, PUGLIA



12.20

EMENDAMENTO

ART. 12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Nell'ultimo periodo dell'art. 51, comma 3 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 500.000» sono sostituite dalle parole «euro 500» e la parola «interamente» è sostituita dalle parole «per la parte eccedente»


BIANCONI


GUALDANI

12.21

EMENDAMENTO

ART.12

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 4, le parole: " Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 trovano" sono sostituite dalle seguenti: "la disposizione di cui al comma 1 trova".
- 2) Sopprimere il comma 6

Conseguentemente

al comma 1 sopprimere le parole "sulla base dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 6";

al comma 7 sopprimere le parole ", con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 6".

MANDELLI, DIACI, CERONI, BOCCARDI

Nota: L'emendamento, in materia di regime fiscale per i premi di produttività, intende circoscrivere l'applicazione del limite reddituale di 50.000 euro all'agevolazione fiscale della c.d. detassazione nonché intende eliminare il rinvio ad un decreto ministeriale per la definizione dei "criteri di misurazione" degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, oggetto della detassazione.

12.22



AS 2111

Emendamento

Art 12

(Regime fiscale dei premi di produttività)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5»

Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

“9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.

9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.”

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) “25,5 per cento” a decorrere dal 1° gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) “25 per cento” a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.”

De Petris

DE PETRIS Uras Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino
Campanella

12.23

AS 2111

Emendamento

Art 12

(Regime fiscale dei premi di produttività)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l'articolo 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5»

Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

“ 9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.

9-quinqies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.”

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) “25,5 per cento” a decorrere dal 1° gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) “25 per cento” a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.”

URAS

De Petris

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

Campanella

12.26

AS 2111

Emendamento


Art 12

(Regime fiscale dei premi di produttività)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5»

 BAROZZINO De Petris Uras Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino
Campanella

12.25

AS 2111

Emendamento

Articolo 12

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 5, le parole: "contratti aziendali o territoriali" , sono sostituite dalle seguenti: "contratti collettivi nazionali";
- 2) Al comma 6, secondo periodo, in fondo, le parole: "contratti aziendali o territoriali" , sono sostituite dalle seguenti: "contratti collettivi nazionali";
- 3) Il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. L'agevolazione di cui al presente articolo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.000 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2016. Agli oneri determinati dalle misure di cui al presente articolo si fa fronte con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies e dalle modifiche all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b), della presente legge.

5) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

« 9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,

9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; *b)* all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; *c)* all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.

9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.»

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

- a) "25,5 per cento" a decorrere dal 1° gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- b) "25 per cento" a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016."

Uras

Uras De Petris
Campanella

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

12.26

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5.».

COMAROLI

ARRIGONI

12.27

Senato della Repubblica

AS 2111

**“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”**

Emendamento

All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1”;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole “Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]” aggiungere le seguenti: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,”

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Munerato
Bellet
Bisinella


12.28

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 5 , aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1";

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole "Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali" aggiungere le seguenti: "Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,"


MANDELLI, D'Alì, CERONI, BOCCARDI, PECINO

Nota: l'emendamento prevede che sia possibile anche per la contrattazione collettiva stabilire i parametri e criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, al fine di consentire alle imprese che attuano contrattazione territoriale la piena fruizione del beneficio.


12.29

EMENDAMENTO
Articolo 12

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *“ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1”*;
- b) al comma 6, prima delle parole “Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali” inserire le seguenti: *“Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,”*

Andrea Mandelli



~~NOTA - Le disposizioni attuative del precedente provvedimento legislativo che interveniva su questa materia (DPCM 22 gennaio 2013 e circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro, emanati in attuazione della legge n. 228/2013), non hanno dato sufficienti certezze in ordine agli istituti economici contrattuali a cui applicare la detassazione, disincentivandone in tal modo l'applicazione. L'emendamento prevede che sia possibile anche per la contrattazione collettiva stabilire i parametri e criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, al fine di consentire alle imprese che attuano contrattazione territoriale la piena fruizione del beneficio.~~

12.30

~~GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo~~

A.S. 2111
Emendamento
Art. 12

All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1";

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole "Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]" aggiungere le seguenti: "Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,"

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA



EMENDAMENTO
ART. 12

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1";

conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali..." aggiungere le seguenti: "Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,".

Mario MAURO

Mario Mauro

12.32


437

Emendamento**Art. 12**

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1";

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole "Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]" aggiungere le seguenti: "Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,"

Paolo Galimberti



Yonell d'Alc Cozow Roccori

Motivazione

Le disposizioni attuative del precedente provvedimento legislativo che interveniva su questa materia (DPCM 22 gennaio 2013 e circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro, emanati in attuazione della legge n. 228/2013), non hanno dato sufficienti certezze in ordine agli istituti economici contrattuali a cui applicare la detassazione, disincentivandone in tal modo l'applicazione,

Si richiede pertanto che sia possibile anche per la contrattazione collettiva stabilire i parametri e criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, al fine di consentire alle imprese che attuano contrattazione territoriale la piena fruizione del beneficio.



12.33

EMENDAMENTO

ART. 12

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1”;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole “Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]” aggiungere le seguenti: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,”

BRUNI

Bruni

VULO Kido

12.34

Senato della Repubblica

AS 2111

**“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”**

Emendamento

All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1”;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole “Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]” aggiungere le seguenti: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,”


Sen. Antonio De poli

12.35


249

A.S. 2111
EMENDAMENTO

All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1";

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole "Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]" aggiungere le seguenti: "Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,"

GAMBARO



AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Sopprimere il comma 7

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «compresi» fino alla fine del comma.

CATALFO, PUGLIA


12.37

EMENDAMENTO

Art.12

Al comma 7, sostituire le parole: "non superiore a 2.500 euro", con le seguenti: "non superiore a 3.000 euro".

DE PIN



12.38

435

AS 2111

Emendamento

Articolo 12

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"c. Il comma 6 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

1. la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta."

Maurizio Sacconi

SACCONI

Pagano

PAGANO

MG

GUALDANI

12.39

AS 2111

Emendamento

Articolo 12

Al comma 8, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;"

Manfouani
Torante

SACCONI

PARENTE

HB

BERGER

12.40

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

<< 9-bis. All'articolo 6 del Decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi:

"Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.">>

Bonfrisco

(BONFRISCO)

Milo

(MILO)

12.41

As 2111

Emendamento


Art. 12

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. All'art. 6, decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

<<2-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della L. 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria>>".

Sen. Luigi Marino
Sen. Galdani



12.42

A.S 2111

Emendamento

Art. 12

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro mille".»

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000;

Puppato

PUPPATO, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA

12.43

AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 12

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al comma 1 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la parola «volontariamente» è soppressa".

SANTINI, LAI, LUCHERINI
Santini

12.44

Emendamento


ART. 12

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. Al comma 1 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la parola «volontariamente» è soppressa"


BIANCONI

GUALDANI



12.45



A.S.2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art.12-bis (Agevolazioni fiscali per le attività d'impresa di ricerca e di sviluppo nelle regioni della convergenza)

1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 s'intende ammissibile nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per l'anno 2018.
3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo

12.0.1 1/3

d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.

4. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000;

2017: -40.000.000;

2018: -80.000.000.



ROMANI Paolo, BERNINI, Di Ali, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI MANDELLI, GASPARRI

12.0.1


213

MOTIVAZIONI

La proposta emendativa prevede misure fiscali agevolative attraverso un credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. In particolare si stabilisce che per tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta s'intende ammissibile nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per l'anno 2018. L'emendamento interviene proprio alla luce delle audizioni in corso di svolgimento al Senato sul ddl stabilità per il 2016, nelle quali è emerso (fonti Confindustria e Banca d'Italia) l'assenza di misure in favore delle imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno ed in particolare rivolte alla ricerca e alla competitività.

3/3

12.0.1



AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati)

1. A far data dal periodo d'imposta di entrata in vigore della presente legge ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti possessori di valore ISEE non superiore ad euro 20.500,00, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti prima della fine dell'anno d'imposta, nel limite massimo di euro 5.000 euro annui, e che vengono erogati a titolo di mensilità aggiuntiva durante i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.
2. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in misura pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.


PUGLIA, CATALFO

12.9.2

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 12

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tassazione separata per TFR in busta paga)

1. All'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "che abbiano un rapporto di lavoro", inserire le seguenti: "instauratosi successivamente all'entrata in vigore della presente legge";
- b) le parole: "è assoggettata a tassazione ordinaria", sono sostituite dalle seguenti: "è assoggettata a tassazione separata, determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale applicabile alle anticipazioni del TFR";
- c) le parole: "Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756.", sono sostituite dalle seguenti: "Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente:

- a) **all'articolo 33**, sostituire il **comma 8**, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) **all'articolo 33, al comma 34**, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) **all'articolo 48, comma 1**, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) **all'articolo 48, comma 2**, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo **l'articolo 50**, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- a) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

PUGLIA, CATALFO

12.0.3

AS 2111

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

Emendamento

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Carta aziendale)

1. Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Carta aziendale.
2. La carta aziendale è un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti.
3. Chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.
4. Qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 60 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta.

Sen. Quagliariello
SEN. QUAGLIARIELLO

12.0.4

192

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«ART. 12-bis
(Aggiornamento detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "euro 2.840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000,00".

2. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole "concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento" con le seguenti: "concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali".»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. LANIECE

SEN. PANIZZA

SEN. BATTISTA

SEN. ROMANO



457

DISEGNO DI LEGGE 2111

ARTICOLO 13

Sopprimere l'articolo

GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Gravito

13.1

DISEGNO DI LEGGE 2111

ARTICOLO 13

Al comma 3, sostituire le parole: "all'efficace valorizzazione" con le seguenti: "all'utilizzo a fini sociali"

GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Giarrusso

13.2

EMENDAMENTO AS 2111

ART. 13

Al comma 6, dopo le parole "sentito il ministro della giustizia" aggiungere le seguenti "e previo parere delle competenti commissioni parlamentari"

BUCCARELLA, BULGARELLI

Bucarella

13.3

PROPOSTA EMENDATIVA

AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2016

All'articolo 13, comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole:

<<Al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito anche per i soggetti di cui al secondo periodo del presente articolo, che presentino analoghe gravi difficoltà, all'art. 112, comma 7, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lett a) dopo la parola *tecnica* viene aggiunta la seguente frase: "per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto"
- 2) alla lett. b) le parole *quindici milioni* sono sostituite con le seguenti: trenta milioni;
- 3) alla lett. c) le parole *20.000 euro* sono sostituite con le seguenti: 30.000 euro.>>


Sen Esposito

Sen Gualdani


13.4

EMENDAMENTO AS 2111

ART. 13

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione. Il ministro competente, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato."

BUCCARELLA, MANGILI

Buccarella

13.5

Articolo 13

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

All'articolo 3, comma 3 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:

"Le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del money transfer, sono direttamente assegnate alla Tesoreria del Comune, ove l'illecito è stato commesso, che provvederà alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario".

 MAZZONI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA,
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, LONGO, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

13.6

Emendamento

Art 13

aggiungono il seguente
Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

<<7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 182-quater, il comma secondo è sostituito con il seguente «Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli artt. 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
2. All'articolo 67, comma 3, dopo la lett. g) è introdotta la seguente «g-bis) in relazione a quanto disposto dall'art. 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».
3. All'articolo 217-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «a norma dell'articolo 182 quinquies» sono aggiunte le seguenti parole «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. g-bis) e 182-quater, secondo comma».


MARINO Mauro

13.7

Emendamento

Art 13

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti, al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 182-quater, il comma secondo è sostituito con il seguente "Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione prevista dagli artt. 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato";
- b) all'articolo 67, terzo comma, dopo la lett. g) è inserita la seguente "g-bis) in relazione a quanto disposto dall'art. 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato".
- c) all'articolo 217-bis, dopo le parole "a norma dell'articolo 182-quinquies" sono aggiunte le seguenti parole: "oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lettera g-bis) e 182-quater, secondo comma".

PELINO

Momello d'Alc. Cerow R



13.8

Relazione

La proposta emendativa è volta a completare le misure di sostegno delle imprese in difficoltà, integrando le disposizioni della legge fallimentare in modo da tutelare in modo compiuto la nuova finanza, che è uno strumento importantissimo per mantenere l'afflusso di liquidità al debitore.

Nello specifico si propongono alcune correzioni. **Le disposizioni di cui al numero 1** è volta a preservare il beneficio della prededuzione per i finanziamenti "ponte" anche nel caso di mancata ammissione del concordato o di mancata omologazione degli accordi di ristrutturazione, pur mantenendo le doverose garanzie ai fini della loro certa individuazione (tramite l'attestazione del professionista e la loro specifica indicazione nella proposta anche se non ammessa/omologata. Ciò consentirebbe di tutelarli (al pari di quelli effettuati in esecuzione del concordato e di quelli di cui all'art. 182-quinquies, primo comma) dal rischio dell'azione revocatoria fallimentare. **Le disposizioni di cui numero 2** si propone di innovare la disciplina dei finanziamenti "ponte" e di tutelarli (al pari

di quelli effettuati in esecuzione del concordato e di quelli di cui all'art. 182-quinquies, primo comma) dal rischio dell'azione revocatoria fallimentare.

La **previsione di cui al numero 3** completa la tutela dei finanziamenti "ponte", in quanto ne esclude l'assoggettabilità ai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, al pari di quanto già disposto per i finanziamenti erogati in esecuzione del concordato e degli accordi di ristrutturazione e per quelli c.d. "interinali" (ex art. 182-quinquies, primo comma)

2/2

AS 2111
Emendamento

Art. 13



1. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7bis. L'art. 4 comma 1°, lett. b, numero 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, come modificato dall'art. 4 comma 238 Legge 24 Dicembre 2003 n. 350 .

Conseguentemente,

all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.137.678 euro per l'anno 2016, 11.290.840 di euro per l'anno 2017, 12.575.173 di euro per l'anno 2018, 14.005.599 di euro per l'anno 2019, 15.598.736 di euro per l'anno 2020, 17.373.092 di euro per l'anno 2021, 19.349.281 di euro per l'anno 2022, 21.550.262 di euro per l'anno 2023, 24.001.604 di euro per l'anno 2024, 26.731.786 di euro per l'anno 2025, 29.772.527 di euro a decorrere dall'anno 2026.

ALDO DI BIAGIO
Gualdani Marcello
GIANLUCA SUSTA
FRANCO PANIZZA



AS 2111
Emendamento

Art. 13

1. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7bis L' art. 4, comma 1 lett. c, punto 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, 15 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente

all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, 15 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

ALDO DI BIAGIO
Gualdani Marcello
GIANLUCA SUSTA
FRANCO PANIZZA

Di Biagio
G. Susta *Gualdani*

Francis

13.10

AS 2111
Emendamento

Art. 13

1. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7bis. Per il triennio 2016-2018 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 250.000 euro

2017: - 250.000 euro

2018: - 250.000 euro

ALDO DI BIAGIO
Gualdani Marcello
GIANLUCA SUSTA
FRANCO PANIZZA

Di Biagio
il futo *Gualdani*

APAN

13.11

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è modificato come segue:”

“2. I beni sequestrati, anche se facenti parte di un’azienda, devono, dal momento del sequestro, essere lasciati liberi. A tal fine il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina sempre, mediante l’ausilio della forza pubblica, lo sgombero degli immobili da chiunque occupati, compresa la persona sottoposta alla procedura e la sua famiglia, ovvero occupati senza titolo o sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro. E’ abrogata la disposizione del comma 2 dell’articolo 40.

BENCINI, ROMANI M.



13.12

A.S. 2011
EMENDAMENTI-

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è aggiunto il seguente comma:

2-bis. Si applica il secondo comma dell’articolo 21 come modificato dalla presente legge.

BENCINI, ROMANI M



13.13

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Dopo l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

“Art. 45- bis (Albo dei beni confiscati).-

1. E’ costituito l’Albo dei beni confiscati alla criminalità organizzata contenente l’elenco di tutti i beni confiscati contenente tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per mobili, titoli e immobili, questi ultimi a loro volta distinti per comune nel quale insistono.
2. L’Albo è tenuto dall’Agenzia che nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo forma sulla base degli elementi già disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 45 l’Agenzia procede senza indugio all’inserimento nell’Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.
3. L’Albo è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Agenzia. Detta pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell’acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il procedimento di destinazione o di alienazione.

BENCINI, ROMANI M

13.14

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13


Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 48 del decreto legislativo 6-settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L’Agenzia procede senza indugio dopo la loro acquisizione:
 - a) All’alienazione a prezzo corrente di mercato dei beni mobili registrati salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell’Albo, di volerle direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l’Agenzia retrocede all’intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico l’Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
 - b) Al recupero dell’importo dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, se il debitore risulti insolubile, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia.
 - c) Alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Consob in ordine agli effetti sul mercato, e delle partecipazioni societarie.
 - d) All’alienazione degli altri beni mobili.

BENCINI, ROMANI M



13.15

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 3:

- 1) la lettera b) è soppressa;
- 2) alla lettera c):
 - a) Il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiarò, entro un mese dalla pubblicazione nell’Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità, e sempre che si tratti di beni congeniali alle loro attività istituzionali, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell’ordine di priorità, del comune o della regione ove l’immobile è sito, a richiesta dell’ente territoriale, da avanzare entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui sopra, tempo trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita”:

- b) Al quarto periodo, dopo la parola “assegnarlo”, aggiungere le seguenti :”, se coerente con lo scopo sociale,”;
- c) Al sesto paragrafo, dopo le parole “i beni” sono sopresse le parole “non-assegnati”;
- d) Il comma 4 è soppresso;
- e) Al comma 5:
 - 1) Al quinto paragrafo, dopo le parole “dell’interesse pubblico” sono inserite le seguenti “ e ai privati; ma, nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell’articolo 47 è resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dalla competente Agenzia del territorio, che nello stesso tempo può modificarla”;
 - 2) in fine, aggiungere le seguenti parole “; se, ciò malgrado, risulta successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l’Agenzia dispone la revoca dell’alienazione, previa contestazione del fatto all’interessato”;
- f) il comma 7 è soppresso;
- g) Al comma 8, alla lettera a), al primo paragrafo in fine, dopo le parole “dell’impresa confiscata” aggiungere le seguenti “ovvero agli enti locali”;

BENCINI, ROMANI M



13.16

EMENDAMENTO DISEGNO DI LEGGE 2111

ART. 13

Dopo il comma 7 inserire il seguente :

7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorire l'uso sociale da parte degli aventi diritto ai sensi della legislazione vigente, al predetto articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera b) le parole: "per finalità economiche" sono sostituite con le seguenti: " per finalità sociali";
- b) il comma 5 è abrogato;
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente :

"6. Alla gestione e manutenzione dei beni immobili si provvede mediante le somme di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Interno è assicurata la pubblicità delle informazioni relative all'utilizzo dei beni confiscati";

- d) il comma 7 è sostituito dal seguente :

"7. I beni di cui al comma 3, di cui risulti impossibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse e ivi contemplate, sono assegnati al patrimonio inalienabile degli enti territoriali per la successiva destinazione ad uso sociale ovvero per la destinazione all'uso del personale delle Forze armate e del personale delle Forze di polizia, che possono a tal fine costituire cooperative edilizie. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma ;

- e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa e delle Infrastrutture, sono individuate le semplificazioni amministrative necessarie a favorire l'uso a fine sociale dei beni immobili di cui al presente articolo."


Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -34.000.000

2017: - 50.000.000

2018: - 50.000.000

GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



13.17

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 il comma 10 è sostituito dal seguente :

“10. Le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell’economia che li ripartisce e riassegna nelle seguenti proporzioni:

- h) il 50% al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
- i) il 50% al Ministero dello sviluppo economico per essere destinato in parti uguali alla bonifica dei territori degradati dalle ecomafie e alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro”.

BENCINI, ROMANI M

13.18

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. Dopo l’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159-sono inseriti i seguenti:

a) Art. 48-bis (Destinazione delle aziende confiscate)

1. -Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato ai sensi della delega conferita al Governo con l’articolo 48-ter.

b) Art. 48-ter (Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle aziende confiscate alla mafia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 rimodulano le disposizioni dei commi 8.9 e 11 dell’articolo 48 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) Istituzione di un Albo delle aziende confiscate alla criminalità organizzata da pubblicare sul sito internet ufficiale dell’Agenzia;

b) Valutazione della capacità dell’azienda, attraverso un apposito ufficio istituito presso l’Agenzia al quale partecipano anche delegati dei ministeri interessati, di proseguire l’attività produttiva e a quali condizioni, anche di riconversione, ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, con relativo piano industriale.

c) In caso di valutazione e deliberazione positiva dell’Agenzia le aziende sono date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti sono assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture, previsti dall’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. I decreti delegati prevedono tempi, modalità e procedimenti dell’assegnazione, compreso l’esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;

d) In caso di valutazione negativa le aziende o anche i singoli beni sono destinati alla vendita secondo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 48;

e) Emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro ed applicazioni ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collettivi per ciascuna categoria;

f) Istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata la continuazione dell’attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di sostegno;

13-19

1/2

- g) Determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio dell'attività.
5. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati il regime delle aziende confiscate è regolato dai commi 8.9 e 11 dell'articolo 48.

BENCINI, ROMANI M.



13.19

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle confische divenute definitive prima dell’entrata in vigore del presente decreto. L’Agenzia nazionale, esperite senza esito le procedure amministrative di sgombero, potrà richiedere tale adempimento al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca”.

BENCINI, ROMANI M

13.20


A.S. 2111 - EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Il comma 3, articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato."

Crimi, Endrizzi, Morra



13-21

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:

- 1) Sostituire le parole “ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile” con le seguenti “è un ente pubblico economico con “;
- 2) Dopo le parole “Reggio Calabria” inserire le seguenti “e sei sedi secondarie”;
- 3) Sostituire le parole “del Ministro dell’interno” con le seguenti “della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

b) Al comma 2;

- 1) Alle lettere b) e c) le parole “e custodia” sono soppresse.

BENCINI, ROMANI M

13-22

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- b) Dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“d) dal presidente dell’ANCI o da un suo delegato”.

BENCINI, ROMANI M



13.23

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3 in fine sono aggiunte le seguenti parole: “Al nucleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell’Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili in confisca definitiva:
 - 1) Accertare lo stato occupazionale dei beni là dove l’occupazione risulti abusiva e comunque non disciplinata da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell’autorità giudiziaria;
 - 2) Curare l’esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i predetti immobili;
 - 3) Tenere aggiornato l’elenco dei beni confiscati trasferito agli enti locali”;
- b) Al comma 4:
 - 1) Alla lettera a) le parole “gli atti di indirizzo e” sono soppresse;
 - 2) Le lettere b), c) e d) sono soppresse.

BENCINI, ROMANI M.

13.24



A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:

1) Il primo paragrafo del comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 118.”;

2) Alla lettera b) le parole “ finanziaria ed economico patrimoniale” sono soppresse;

b) Il comma 2 è soppeso;

c) Al comma-3 le parole da “Successivamente” a “comma 1” sono soppresse.

BENCINI, ROMANI M

13.25

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 la parola “trenta” è sostituita con la seguente “centocinquanta”
- b) I commi 2, 3, 4, e 5 sono soppressi.

BENCINI, ROMANI M



13.26

A.S. 2011

EMENDAMENTI

Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 5 in fine aggiungere le seguenti parole: “le competenze dell’Agenzia Nazionale sono piene per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012”.

BENCINI, ROMANI M



13.27

A.S. 2011

EMENDAMENTI


Art. 13

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 le parole “ a decorrere dall’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti “per l’anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014”.

BENCINI, ROMANI M



13.28

AS 2111

Emendamento

Art. 13

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

“Articolo 13-bis

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli eletti in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.
2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali ».
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
4. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
5. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal presente articolo, i parlamentari sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.
6. I parlamentari che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.
7. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.

8. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai parlamentari cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

9. Al parlamentare che sostituisca un altro parlamentare la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso.

10. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennialmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

11. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.

12. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

13. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

14. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.

15. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

16. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.

17. Nel caso in cui il parlamentare, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

18. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

19. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dal presente articolo.

20. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 12.

21. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione indicate nel presente articolo, si applicano le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

22. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi del presente articolo, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

23. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui al presente articolo. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

24. I parlamentari cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui al presente articolo.

25. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi del presente articolo.

26. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

27. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

« n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;

n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna ».

28. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).

29. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione; con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.

30. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riversati al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 comma 100 lett a della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche .

BOTTICI, LEZZI

Bottici

13. ~~00~~ 0-1

4/4

EMENDAMENTO

Art. 13

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sanzioni per lavoro irregolare).

«1. Nel caso di applicazione della sanzione di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 o della somma aggiuntiva prevista nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare dall'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 14, si applica quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

2. Esclusivamente nel caso di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, inclusi il titolare, i soci, i collaboratori familiari e i lavoratori trovati irregolari e il cui fatturato dichiarato nell'anno precedente non sia superiore a 200 mila euro nel caso di cinque lavoratori, 165 mila euro nel caso di quattro lavoratori, 130 mila euro nel caso di tre lavoratori, 95 mila euro nel caso di due lavoratori, il soggetto obbligato al pagamento della sanzione o della somma aggiuntiva di cui all'articolo 1, procede al versamento delle somme dovute in un'unica soluzione ovvero nella misura di un quarto entro il termine di presentazione dell'istanza di dilazione di cui al comma 3 e della restante parte in un numero massimo di quattro rate mensili.

3. Entro il termine di cinque giorni dall'irrogazione della sanzione amministrativa o dall'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell'impresa, può presentare istanza alla Direzione territoriale del Lavoro intesa ad ottenere la dilazione di pagamento, fermo restando l'avvenuto versamento dell'importo parziale di cui al comma precedente.

4. All'atto della presentazione dell'istanza di dilazione si interrompono gli effetti della sospensione dell'attività imprenditoriale.

5. La Direzione territoriale del Lavoro entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza è tenuta ad emanare il provvedimento di autorizzazione, ferma restando la facoltà di rigettare l'istanza in mancanza delle condizioni necessarie.

6. L'inosservanza, anche parziale, del piano di rateazione e l'eventuale mancato o tardato pagamento anche di una sola rata o di una parte di essa comporta l'immediata revoca della dilazione e, ove previsto, l'immediata sospensione dell'attività.

7. La dilazione di cui al presente articolo non può essere concessa per più di una volta.

8. Nel caso di emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, all'avvenuto pagamento dell'ultima rata nei termini fissati dal provvedimento di cui al comma 5, il provvedimento di sospensione stesso si intende revocato.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione-della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1.
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015; al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

BERTOROTTA, FUGLIA



13.0.2

2/2


Emendamento

Art. 13

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<< Articolo 13-bis

1. Per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISPMED), provvede all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato «Osservatorio». La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Segreteria Generale.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere entro i successivi 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti, il programma di attività dell'Osservatorio.
3. Le attività dell'Osservatorio:
 - a. Favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato art. 1 comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b. Favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;
 - c. Attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;
 - d. Attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.
4. La FISPMED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
5. Gli oneri di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.
6. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente all'Osservatorio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica presso il Ministero dello sviluppo Economico entro i successivi 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
7. Dal'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»



Sen Dalla Tor



13.0.3

Emendamento

Articolo 13

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debentrici.

2. Possono accedere al Fondo, con le modalità stabilite dal comma 3, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data del 1° gennaio 2016, a carico delle aziende debentrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 2.

4. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 2, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma precedente.»

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante una riduzione di 10 milioni di euro per ogni anno dal 2016 al 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.0-4


 Sen. Dalla Tor


 Sen. Gualdani


 Sen. Bianconi


 Sen. Conte

AS 2111

Emendamento

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

“Articolo 13-bis-

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.

2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive *modificazioni*.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.

4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.

BOTTICI, LEZZI

Bottici

13.0.5

Emendamento

ART. 13

Dopo l'art. 13 inserire il seguente articolo:

ART. 13 bis

(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 comma 12 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018.

Giovanni MAURO



13.0.6

438

Emendamento

ART. 13

Dopo l'art. 13 inserire il seguente articolo:


ART. 13 bis

(Beni Confiscati)

All'art. 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281."

Giovanni MAURO



13.0.7

439

AS 2111
EMENDAMENTO

All'articolo 14, sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è posta pari al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016. “

e, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

“34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.”

De Petris Uras Barozzino Cervellini De Cristofaro Petraglia Stefano Bocchino
Campanella

14.1

Disegno di Legge di Stabilità 2016

Emendamento all'art. 14

(Misure per lavoratori autonomi)

Al comma 1 dopo le parole "è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016" aggiungere le seguenti "è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017, al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019".

Conseguentemente aggiungere il seguente comma: "1bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

14.2

Relazione illustrativa

In conseguenza delle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il sistema produttivo italiano negli ultimi due decenni, la composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, con un peso sempre più significativo dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma. Nonostante l'ampia portata di detti fenomeni economici e sociali, il sistema giuridico, ad oggi, non è sempre stato in grado di sviluppare una trattazione organica delle molte questioni relative alle tante esigenze e alle peculiarità che caratterizzano le attività dei prestatori di lavoro autonomo.

Tra i tanti problemi che vivono i lavoratori che esercitano la loro attività nella forma autonoma e sono iscritti alla gestione separata INPS, in particolare, si segnala la questione del livello delle aliquote contributive che, in base all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sarebbero dovute incrementare al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Grazie all'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e all'articolo 10-bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, tale incremento è stato congelato per il 2014 e il 2015 al 27 per cento, ma è evidente

che appare necessario un intervento strutturale che riconduca il livello contributivo di questi lavoratori a quanto previsto per la generalità dei lavoratori autonomi.

Obiettivo della presente proposta è proprio quello di riallineare progressivamente, nel prossimo quadriennio, la contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, con l'obiettivo di raggiungere la quota del 24 per cento nel 2019.

(aut)

CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA,
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI


EMENDAMENTO A.S. 2111

Art. 14

Al comma 1 dopo le parole "è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016" aggiungere le seguenti "è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017, al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2019".

Conseguentemente aggiungere il seguente comma: "1bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

MOLINARI



14.3

340
274

A.S. 2111

Emendamento

Articolo 14

Al comma 1, le parole <<per l'anno 2016>> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2016 e 2017>>

Conseguentemente, all'articolo 51, comma-2, aggiungere, in fine, le parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni euro annui per l'anno 2017.”

CATALFO, LEZZI



14.4

Emendamento

AS 2111 (legge di stabilità 2016)

Art. 14

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

<<1-bis) All'art. 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "dal 1 gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2016"
- b) le parole "di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "di sei mesi"
- c) le parole "entro il primo anno" sono sostituite dalle seguenti "entro il terzo anno">>

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 62 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista



14.5

AS 2111

EMENDAMENTO

Art. 14

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, avente natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l'Ente abbia provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi organi collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all'ente la piena possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di appartenenza alle stesse.»


PUGLIA, CATALFO

14.6

As 2111



Emendamento

Art. 14

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All' art. 8, comma 4-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di adozione e del nuovo regolamento e statuto dell'Ente".

Sen. Luigi Marino
Sen. Gualdani



14.7

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 14

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di porre in essere interventi a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a decorrere da 2017.

2-bis. Al fine di porre in essere interventi volti ad incentivare l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro in particolare attraverso il ricorso all'istituto del telelavoro è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a decorrere da 2017.»

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2017.

CIOFFI, CATALFO, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Cioffi

14.8

Emendamento

A.S. 2111

Articolo 14

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2 bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa, determinatasi nel corso dell'anno 2015, alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, e che abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017.

2 ter. Possono accedere al beneficio di cui al comma 2bis, i soggetti che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, organizzate dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi riconosciute a livello nazionale.

2 quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

2 quinquies. Ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2 sexsies. Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: “, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017.”

CATALFO, LEZZI

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione lavorativa, determinatasi nel corso dell'anno 2015, alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, e che abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017.

2 ter. Possono accedere al beneficio di cui al comma 2bis, i soggetti che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.
- c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, organizzate dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi riconosciute a livello nazionale.

2 quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2ter devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

2 quinquies. Ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro per il 2016 e il 2017.”

Conseguentemente: All'articolo 24 sopprimere il comma 8.

CATALFO, LEZZI

14.10

AS 2111

Emendamento

Art. 14

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Al fine di rispettare gli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei professionisti, la mancanza di regolarità contributiva dei lavoratori autonomi, sia iscritti alla gestione separata-INPS che alle casse professionali, non deve essere assunto in nessun caso come motivo ostativo ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione o alla partecipazione ai bandi pubblici. Le casse previdenziali devono favorire piani di rientro delle somme per cui risulta irregolarità contributiva, istituire meccanismi di surroga che non eccedano un quinto ovvero il 20% dell'utile netto d'esercizio, al lordo delle imposte, del lavoratore autonomo e prevedere una consistente diminuzione delle sanzioni, fino all'annullamento nel caso in cui sia concordato un piano di rientro. Il presente comma ha validità a partire dalla data di pubblicazione del presente testo di legge e le Casse e i professionisti iscritti devono definire i piani di rientro entro un tempo pari a 180 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente testo di legge”.

Conseguentemente:


- f) **all'articolo 48, comma 1**, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- g) **all'articolo 48, comma 2**, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- h) **dopo l'articolo 50**, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari) - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

- i) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

PUGLIA, LEZZI



14.11

**A.S. 2111
EMENDAMENTO**

ART. 14

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:


2. bis . All'articolo 6, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

4. *Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.*

5. *Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.*

6. *Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01, del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.*

GAMBARO




14-12

AS 2111

All'articolo 14 aggiungere infine il seguente comma:

"2-bis. All'articolo 63, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e successive modificazioni dopo le parole "diploma di ragioneria" sono inserite le parole "o agli intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, "

 (BONFRISCO)

Milo

Bruni

14.13

Motivo

~~Integra i soggetti atti a rappresentare il contribuente presso gli uffici finanziari~~

Emendamento

Art. 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente: «Art. 14-bis. - (Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale). - 1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2016-2018, fermo restando quanto disposto in materia di durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli articoli 16 e 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, il padre lavoratore dipendente è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a quindici giorni lavorativi, anche continuativi, entro i trenta giorni successivi alla nascita del figlio.

2. Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.

3. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, almeno trenta giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indicante la data presunta del parto.

4. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro sette giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Qualora intenda modificare i giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dei medesimi, allegando il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, il padre lavoratore dipendente ha diritto di chiedere la sospensione del periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, e di godere dei giorni di astensione obbligatoria, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

7. Il diritto di cui al comma 6 del presente articolo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiara il ricovero del neonato.

8. Ai fini della verifica dell'applicazione del presente articolo e della progettazione e della realizzazione di misure volte a sostenere la condivisione della responsabilità genitoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della misura di cui al comma 1 del presente articolo, e trasmette al Parlamento, entro il 30 gennaio

2019, una relazione sull'attività di monitoraggio, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le osservazioni formulate».

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019";*
- b) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "16 per cento";*
- c) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";*
- d) *alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 1) *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000;

- 2) *alla voce Ministero dello sviluppo economico:*

2016: - 8.000.000;

2017: - 8.000.000;

2018: - 8.000.000;

- 3) *alla voce Ministero della giustizia:*

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000;

- 4) *alla voce Ministero dell'ambiente:*

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000;

- 5) *alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:*

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000;

- 6) *alla voce Ministero della salute:*

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000;

7) *alla voce* Ministero del lavoro:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, BIANCONI, D'ADDA, MANASSERO, ICHINO, MATURANI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, SANGALLI, ESPOSITO STEFANO, CANTINI, PUPPATO, AMATI, CIRINNA', CUOMO VINCENZO, CAPACCHIONE, PEGORER, SAGGESE, PEZZOPANE, ROSSI GIANLUCA, SOLLO, FABBRI, MATTESINI, PAGLIARI, ORRU', DEL BARBA, VALDINOSI, FILIPPIN, FATTORINI, ALBANO, LAI, PADUA, GRANAIOLA, CUCCA, COLLINA, BATTISTA LORENZO, ORELLANA, DALLA ZUANNA, PALERMO, ANGIONI, VALENTINI DANIELA, DIRINDIN, DE PIETRO, CARDINALI, BERTUZZI

Fedeli

14.0.1

3/3

Emendamento

Articolo 14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.**(Misure per favorire l'avvio di studi professionali e il sostegno all'innovazione tecnologica)**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103*, istituiscono un Fondo, di seguito denominato "Fondo", per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40, per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei servizi professionali.


2. Il Fondo è alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l'accorpamento e la gestione associata dei servizi erogati.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103*, mediante il Fondo di cui al comma 1, provvedono nell'ambito della propria potestà regolamentare, o in forma associata attraverso l'Adepp, al finanziamento delle misure di cui al comma 1. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine destinate.»


Sen. Marinello

Sen. Gualdani

14.0.2



A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis


(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)

1. Al comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 sono soppresse le parole: «*qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico*».

Conseguentemente

- a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
- b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "16 per cento";
- c) All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento".

**D'ADDA, SACCONI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE,
ALBANO,GATTI**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D'Adda', with a circled 'D' to the left.

14.0.3

A.S. 2111

Stabilità 2016


Emendamento

Art. 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

" 14-bis. I contratti di agenzia devono essere registrati presso le Camere di Commercio competenti per territorio. La ditta preponente che non è in regola con i versamenti contributivi ai fini previdenziali è soggetta a provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, a patto che dimostri la non avvenuta finalizzazione del contratto oggetto del mandato.

Sen. Centinolo



14.0.4

A.S. 2111

Emendamento

Art. 15

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'art. 17, comma 1, sostituire le parole: " 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017", con le seguenti: " 93 milioni di euro per l'anno 2016 e di 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017".

Bocchino, Campanella

B. ch

15.1

AS 2111

Emendamento

Articolo 15

Sopprimere l'articolo

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole "55 milioni" con le seguenti "93 milioni" e le parole "60 milioni" con le seguenti "135 milioni"

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Blundo

15.2

Emendamento

Articolo 15

Sopprimere l'articolo.

CERONI



Motivazione: La previsione dell'articolo in oggetto, di fatto, introduce nuove e straordinarie forme di reclutamento per i professori Universitari, rispetto all'abilitazione scientifica nazionale e all'attuale sistema delle chiamate dirette, producendo un'ulteriore gerarchizzazione del sistema della docenza e, data la ridotta entità, non sembra adeguata a rispondere al fabbisogno di personale universitario.

Come appare dal rinvio a un successivo DPCM, i tempi di questo reclutamento straordinario potrebbero essere lunghi e incerti, quindi incompatibili con una qualsiasi corretta programmazione da parte del sistema universitario delle politiche di reclutamento. Il comma 3 lascia anche aperta la strada a deroghe estremamente pericolose all'unitarietà dello stato giuridico della docenza universitaria (trattamento stipendiale). Mentre quanto stabilito dal comma 4 che prevede una portabilità delle risorse attribuite per il reclutamento dei docenti comporterebbe una illegittima disparità di trattamento nell'ambito di uno stesso stato giuridico.

Al contrario riteniamo più opportuno finalizzare queste, insieme ad ulteriori risorse sul reclutamento ordinario.



15.3

AS 2111

Art. 15

Emendamento

L'articolo 15 è soppresso.


Petraglia,
Campanella

De Petris,

Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano, Bocchino,

15.4

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15

Sopprimerlo

Malan



Yomolello

Cezar Baccardi



15.5

A.S. 2111

Emendamento

Art. 15

Sostituire con il seguente:

" Art. 15

1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei e degli Pubblici di Ricerca (EPR), il fondo per il finanziamento delle università statali è incrementato di 28,5 milioni di euro nell'anno 2016 e di 56,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e il Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti di ricerca è incrementato di 9,5 milioni di euro nell'anno 2016 e di 18,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia nonché di ricercatori e tecnologi dei livelli I, II e III degli EPR per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani e di ricercatori e tecnologi degli EPR già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia e livello per la quale è bandita la procedura.

3. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e della finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico - disciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni precedenti alla procedura;

b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università e degli Enti Pubblici di Ricerca;

c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire a soggetti selezionati;

d) la partecipazione alla commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 1;

e) i numero dei posti di professore universitario e di ricercatori-tecnologi e la loro distribuzione fra la prima o seconda fascia (nel caso delle università) e fra i livelli I, II e III

15.6

296

1/2

(nel caso degli Enti Pubblici di Ricerca), e i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari o aree tematiche concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolare aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;

f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane e gli Enti Pubblici di Ricerca procedono alla chiamata diretta rispettivamente dei professori universitari e dei ricercatori e tecnologi all'esito delle procedure di cui al comma 2, e l'eventuale concorso delle università e degli Enti Pubblici di Ricerca agli oneri finanziari derivanti dall'assunzione in servizio dei medesimi professori, ricercatori e tecnologi;


g) la permanenza in servizio nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca italiani dei professori, ricercatori e tecnologi chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui i professori, i ricercatori e i tecnologi chiamati ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo cambino sede universitaria o Ente di Ricerca, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.

5. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie e di ricercatori e tecnologi di livello I (dirigenti di ricerca) tra sedi e strutture degli Enti Pubblici di Ricerca è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario (FFO) e del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca (FOE).

Bocchino, Campanella



15.6

EMENDAMENTO

Art. 15

(Merito)


Sostituire l'articolo, con il seguente:

"Art. 15

(Merito)

1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui successivi commi, di cui almeno il 50% con vincolo di destinazione degli Atenei del Sud Italia al fine di perequare il programma assunzionale dell'ultimo quinquennio.
2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di Atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati:
 - a) I requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore concorsuali di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni precedenti alla procedura;
 - b) Le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle Università;
 - c) L'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
 - d) La partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure".

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, CARIDI,



298

15-7

442

A.S. 2111

Emendamento

Art.15

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art.15

(Fondo di ripescaggio dei progetti ERC)

Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) è istituito il "Fondo di ripescaggio dei progetti ERC", di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 138 milioni di euro per il triennio 2016-2018, dedicato al finanziamento di quei progetti di ricerca presentati in risposta ad un bando del programma ERC – IDEAS dell'Unione Europea e che si siano piazzati alla conclusione di tutti i passi del processo di selezione sopra la soglia di accettazione ma sotto la soglia di finanziamento e che quindi non abbiano ottenuto il finanziamento europeo richiesto. I progetti di ricerca oggetto della presente disposizione devono obbligatoriamente prevedere di portare avanti le proprie attività di ricerca presso un Università od un Ente Pubblico di Ricerca italiani. Il MIUR è obbligato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare un proprio decreto nel quale vengono definite le modalità ed i criteri di accesso alle risorse del Fondo, prevedendo la possibilità di finanziare prioritariamente i progetti presentati nell'ambito delle categorie riservate ai ricercatori più giovani.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Bocchino, Campanella.



15.8

A.S. 2111

Emendamento


Art.15

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art.15

Al fine di accrescere la competitività e la valorizzazione del capitale umano delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Una percentuale di almeno il 50 per cento del suddetto incremento è destinato al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università e dagli Enti Pubblici di Ricerca.».

Bocchino, Campanella.



15.9

AS 2111

Emendamento


Art. 15

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 15

1. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario è integrato per una quota non inferiore al 7% del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1".

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI



15.10

AS 2111

Emendamento

Art. 15

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 15.

1.A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario per gli-enti di ricerca è integrato, per una quota non inferiore al 7% del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213".

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI

Monteverchi

15-11

A.S. 2111
Emendamento
Art. 15

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico, secondo le procedure di cui ai successivi commi, il “Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito”, di seguito “Fondo”: al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno 2016, e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.”;

b) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) le procedure selettive per l’individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle università: all’esito delle procedure selettive, i soggetti direttamente chiamati da parte di una università italiana, che siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di prima e di seconda fascia, vengono automaticamente inquadrati nella relativa fascia di appartenenza; i soggetti direttamente chiamati da parte di una università italiana, che non siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di prima e di seconda fascia, sono tenuti obbligatoriamente a conseguire la relativa Abilitazione entro 5 anni dalla data della chiamata diretta, con il conseguente automatico inquadramento nella relativa fascia di appartenenza;”;

c) al comma 3, alla lettera c), sopprimere la parola “medesima”;

d) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l’individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;”;

e) sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Un importo non superiore al 10 per cento del “Fondo” è annualmente destinato a favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010. Lo svolgimento delle procedure di mobilità dei professori di prima fascia è attribuito alle medesime commissioni di cui al precedente comma 3, lett. d).”

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FERRARA ELENA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI,
FASIOLO, PAGLIARI

Pagliari

15-12

AS 2111

Emendamento

ART.15

Sostituire il comma 1, con il seguente:

“Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione”.

COMAROLI



15.13

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 1, sostituire le parole "38 milioni" con le parole: "50 milioni".

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'art. 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l'anno 2016 e 6 milioni per l'anno 2017.

De PIN,



Giovanni MAURO,

15.14

440

AS 2111

Emendamento

Articolo 15

All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sopprimere le parole da: “, per finanziare.” fino alla fine del comma;
- b) al comma 2 sopprimere le parole da “per chiamata” fino alla fine del comma
- c) sopprimere i commi 3,4 e 5
- d) al comma 6 sopprimere le seguenti parole “per le finalità di cui ai commi precedenti”
- e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente “6-bis. Il comma 13 bis dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato”

Conseguentemente:

- a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

- d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Montevecchi

15.15

AS 2111

Art. 15

Emendamento

Al comma 1, le parole “dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi” sono sostituite dalle seguenti “mediante procedura comparativa ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

Conseguentemente, al comma 2, le parole “per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3” sono soppresse.

Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppresi.


Petraglia,
Campanella

De Petris,

Uras,

Barozzino,

Cervellini,

De Cristofaro,

Stefano,

Bocchino,

15.16

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 1, sostituire la parola "elevato" con la seguente, "eccezionale".

Malan



Yondelo

Cenzi Bocca



15.17

AS 2111

Emendamento

Art. 15

Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. L’assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.”

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI



15.18


Art. 15

Al comma 2 sostituire le parole: "~~reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia~~" con le seguenti: "**reclutamento di studiosi nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o posizione equipollente nel caso di professori di nazionalità non italiana**"


15.19

SEN. LUCIO ROMANO



SEN. FRAVEZZI 

SEN. BATTISTA 

SEN. PANIZZA 

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15


Al comma 2, sostituire le parole "per chiamata" con le seguenti, "mediante concorso".

Malan

Mondello

Cervo Boccia

[Handwritten signature]



15.20

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 2, sostituire la parola "diretta" con le seguenti, "a seguito di concorso".

Malan



Mombelli

Cerav Roccanti



15-21



A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 3, dopo le parole "della presente legge", "sentito il parere delle commissioni competenti di Senato e Camera".

Malan



Cerri Rocca



15-22

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15


Al comma 3, lettera a), sostituire la parola "produttività", con la parole "produzione".

Malan

Malan

Ceras Boccador

Ceras



15.23

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15


Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole "nei cinque anni precedenti alla procedura".

Malan

Manca

Ceras Bocca

Albi



15.24

AS 2111

Emendamento

Articolo 15

Al comma 3, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole "e, per i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale"

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI



15.25

A.S. 2111

EMENDAMENTO


Art. 15

Al comma 3, lettera ^{"E"}a), sostituire le parole "possono essere", con la parola "sono",

Malan

Malan

Bocconi Cerri



15.26


A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 3, lettera g), sostituire la parola iniziale "la", con le parole "i criteri per la durata della".

Malan



15.27

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15


Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Le scelte effettuate ai sensi del comma 3 sono rese pubbliche sul sito internet del MIUR almeno sessanta giorni prima dell’entrata in servizio dei professori, indicando i titoli in base ai quali sono state effettuate. Nei trenta giorni seguenti alla pubblicazione coloro che fossero in possesso di titoli maggiori possono richiedere di essere reclutati al posto di coloro che sono stati inizialmente individuati.”

Malan *Mandela'*

Ceroni Boccia

Ueb



15.28

EMENDAMENTO

Art. 15

Al comma 5, sostituire le parole "10 milioni" con le parole: "22 milioni".

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'art. 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l'anno 2016 e 6 milioni per l'anno 2017.

De PIN,



Giovanni MAURO,

15.29

441

A.S. 2111

Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Al fine di promuovere, da parte delle istituzioni scolastiche, programmi di formazione e aggiornamento dei docenti in materia di educazione alimentare, garantendo un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato tra alimentazione e ambiente, nell'anno finanziario 2016 è utilizzata quota parte, pari a euro 5 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2016 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce modalità e criteri per l'attuazione del presente comma e provvede a ripartire le risorse tra le istituzioni scolastiche."



PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, BORIOLI, DEL BARBA, FAVERO, FORNARO, GATTI,
LAI, MATTESINI, ORRU', PEZZOPANE

15.30

AS 2111

Emendamento

Articolo 15

Aggiungere infine il seguente comma:

6-105

7. Al fine di promuovere la piena ed effettiva parità scolastica nonché il rispetto del diritto alla libertà di scelta educativa è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il fondo per la parità scolastica, con uno stanziamento di 100 milioni a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, la parola: "300" è sostituita con la parola: "200".

DEPOLI

Aucetoe

15.31

309

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6 bis: Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

Sen. Centinaio

Sen. Comaroli

15.32

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 15

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

“6-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.”


Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

FATTORINI, PUGLISI, COMPAGNA, CONTE, CORSINI, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI GIORGI,
DIRINDIN, LEPRI, MASTRANGELI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, SOLLO



15.33

A.S 2111

Emendamento

Art. 15

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l'assegnazione di borse di studio in favore vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'articolo 4 della 23 novembre 1998, n. 407».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 250.000;

2017: – 250.000;

2018: – 250.000.

Lo Moro

LO MORO, PAGLIARI, LAI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

15.34

A.S. 2111


Emendamento

All'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

6-bis

7. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 è differito al 31 dicembre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: "300" con la parola: "281".



SCHIFANI

15.35

A.S. 2111

EMENDAMENTO


Art. 15

Sostituire la rubrica con la seguente: "Deroga al principio di cui all'articolo 97, terzo comma della Costituzione"

Malan

Malan
Cele

Cerri Rocca



15.36

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 15

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis

(Modifiche del valore economico dei voucher lavoro nel settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 48 è sostituito con il seguente: "3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in agricoltura ai soli soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli."

b) all'articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituiti con i seguenti:

"1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro."»

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:


Art.50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del **93 per cento**»;

DONNO, BUCCARELLA



15.0.1